



REGOLAMENTO DI POLIZIA MORTUARIA

Approvato con DCC n. 27 del 28 aprile 2005
In vigore dal 03 giugno 2005

Testo coordinato con modifiche DCC N. 52 del 22.12.2010
In vigore dal 23 febbraio 2011

Testo coordinato con modifiche DCC n. 48 del 25.11.2014
In vigore dal 14 aprile 2015

Testo coordinato con modifiche DCC n. 5 del 16.03.2016
In vigore dal 23 maggio 2016

Titolo I

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - Oggetto

1. Il presente regolamento ha per oggetto il complesso delle norme dirette alla generalità dei cittadini ed alla Pubblica Amministrazione, in ambito comunale, relativi alla polizia mortuaria, intendendosi per tali quelli sulla destinazione e uso dei cadaveri o parti di essi, sui trasporti funebri, sulla costruzione, gestione e custodia dei cimiteri e locali annessi, sulla concessione di aree e manufatti destinati a sepoltura privata nonché sulla loro vigilanza, sulla costruzione di sepolcri privati, sulla cremazione e, in genere, su tutte le diverse attività connesse con la cessazione della vita e la custodia delle salme.

Art. 2 - Competenze

1. Le funzioni di polizia mortuaria di competenza del Comune sono esercitate dal Sindaco, quale Ufficiale di Governo e Autorità Sanitaria Locale, con le forme di gestione individuate dagli articoli 112 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267, compatibilmente con la natura delle funzioni da svolgere, nonché dalla Azienda U.L.S.S. di competenza.

Art. 3 - Responsabilità

1. Il Comune cura che all'interno dei cimiteri siano evitate situazioni di pericolo alle persone ed alle cose, e non assume responsabilità per atti commessi nei cimiteri da persone estranee al suo servizio o per mezzi e strumenti a disposizione del pubblico e da questo utilizzati in modo difforme dal consentito.

Art. 4 - Servizi gratuiti e a pagamento

1. Sono gratuiti i servizi di interesse pubblico, indispensabili esplicitamente classificati gratuiti dalla legge e specificati dal regolamento, fatte salve eventuali competenze dell'USSL n. 15 per diritti sanitari.

2. Tra i servizi gratuiti sono ricompresi:

- a) la visita necroscopica;
- b) il servizio di osservazione dei cadaveri;
- c) la deposizione delle ossa in ossario comune;
- d) la dispersione delle ceneri in cinerario comune;
- e) il feretro per le salme di persone i cui familiari non risultino in grado di sostenere la spesa, sempre che non vi siano persone o Enti ed Istituzioni che se ne facciano carico.

3. Tutti gli altri servizi sono sottoposti al pagamento delle tariffe stabilite con deliberazione di Giunta comunale.

Art. 5 - Atti a disposizione del pubblico

1. Presso gli uffici comunali è tenuto, a seconda dei casi su supporto cartaceo o informatico, a disposizione di chiunque possa averne interesse, il registro di cui all'art. 52 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (registro delle sepolture).

2. Sono inoltre a disposizione del pubblico nell'ufficio comunale o nel cimitero:

- a) l'orario di apertura e chiusura (in ogni cimitero);
- b) copia del presente regolamento;
- c) l'elenco dei campi soggetti ad esumazione ordinaria nel corso dell'anno;
- d) l'elenco delle concessioni cimiteriali in scadenza nel corso dell'anno e in quello successivo;
- e) l'elenco delle tombe per le quali è in corso la procedura di decadenza o di revoca della concessione;
- f) ogni altro atto e documento la cui conoscenza venga ritenuta opportuna per gli interessati o per il pubblico, ai sensi della Legge 7 agosto 1990, n. 241.

Capo II

DENUNCIA DELLA MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

Art. 6 - Dichiarazione di morte

1. La dichiarazione di morte è fatta al più presto possibile e comunque entro 24 ore dal decesso all'Ufficiale dello Stato Civile del luogo di morte da uno dei congiunti o da persona convivente col defunto o da un loro delegato o, in mancanza, da persona informata del decesso. Se la morte avviene fuori dell'abitazione del defunto la dichiarazione può anche essere effettuata da due persone che ne siano informate.

2. In caso di morte in ospedale, collegio, istituto o stabilimento qualsiasi, il direttore o chi ne è delegato dall'amministrazione deve trasmettere avviso della morte, nel termine di 24 ore, all'Ufficiale dello Stato Civile.

Art. 7 - Denuncia di causa di morte e schede di morte

1. La denuncia della causa di morte, di cui agli articoli precedenti, deve essere fatta entro 24 ore dall'accertamento del decesso su apposita scheda di morte istituita dal ministero della sanità, d'intesa con l'Istituto Nazionale di Statistica. Copia della scheda di morte deve essere inviata, entro 30 giorni, dal Comune ove è avvenuto il decesso alla Unità Sanitaria Locale nel cui territorio detto Comune è ricompreso. La trasmissione della scheda è a cura degli Uffici demografici.

2. Le schede di morte hanno esclusivamente finalità sanitarie, epidemiologiche e statistiche.

Art. 8 - Rinvenimento di parti di cadavere

1. Nel caso di rinvenimento di parti di cadavere o anche di resti mortali o di ossa umane, chi ne fa la scoperta deve informare immediatamente l'Ufficio di Polizia Mortuaria che ne darà subito comunicazione all'Autorità Giudiziaria, a quella di Pubblica Sicurezza ed all'Unità Sanitaria Locale competente per territorio.

Salvo diverse disposizioni dell'Autorità Giudiziaria, l'Unità Sanitaria esamina i resti ritrovati, dà comunicazione dei risultati al Sindaco ed alla Autorità Giudiziaria perché quest'ultima, rilasci il nulla - osta per la sepoltura.

Art. 9 - Autorizzazione alla sepoltura

1. L'autorizzazione per la sepoltura - tranne che si tratti di prodotto abortivo di cui al successivo art. 14 comma 1 punto a) Art. 7 p.ti 2. 3. 4. D.P.R. 285/90 - nel cimitero è rilasciata dall'Ufficiale dello Stato Civile.

2. L'Ufficiale dello Stato Civile rilascia l'autorizzazione alla sepoltura dopo aver acquisito il certificato di morte del medico necroscopo e verificate eventuali prescrizioni.

La medesima autorizzazione è necessaria per la sepoltura nel cimitero di parti di cadavere e ossa umane di cui all'articolo precedente.

Capo III

OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

Art. 10 - Periodo di osservazione

1. Nessun cadavere può essere chiuso in cassa, né essere sottoposto ad autopsia, a trattamenti conservativi, a conservazione in celle frigorifere, né essere inumato, tumulato, cremato, prima che siano trascorse 24 ore dal momento del decesso, salvo i casi di decapitazione o di maciullamento e salvo quelli nei quali il medico necroscopo avrà accertato la morte anche mediante l'ausilio di elettrocardiografo, la cui registrazione deve avere una durata non inferiore a 20 minuti primi, fatte salve le disposizioni di cui alla legge n. 91/1999 e successive modificazioni.

2. Durante il periodo di osservazione il corpo deve essere posto in condizioni tali che non ostacolino eventuali manifestazioni di vita. Nel caso di deceduti per malattia infettiva - diffusiva il medico designato dall'Azienda U.L.S.S. adotta le misure cautelative necessarie

3. Nei casi di morte improvvisa ed in quelli in cui si abbiano dubbi di morte apparente, l'osservazione deve essere protratta fino a 48 ore, salvo che il medico necroscopo non accerti la morte nei modi previsti dall'articolo precedente.

4. Nel caso in cui la morte sia dovuta a malattia-diffusiva o il cadavere presenti segni di iniziata putrefazione, o quando altre ragioni speciali lo richiedano, su proposta del medico competente in materia a ciò designato dalla Azienda U.L.S.S., può essere ridotto il tempo di osservazione a meno di 24 ore.

Art. 11 - Depositi di osservazione ed obitori

1. In un locale nell'ambito del cimitero, distinto dalla camera mortuaria, si devono ricevere e tenere in osservazione per il periodo prescritto le salme di persone:

- 1) morte in abitazioni inadatte e nelle quali sia pericoloso mantenerle per il prescritto periodo di osservazione;
- 2) morte in seguito a qualsiasi accidente nella pubblica via o in luogo pubblico;
- 3) ignote, di cui debba farsi esposizione al pubblico per il riconoscimento.

2. Durante il periodo di osservazione sarà assicurata la sorveglianza anche ai fini del rilevamento di eventuali manifestazioni di vita.

3. Nell'obitorio comunale verranno assolte le seguenti funzioni:

- a) mantenimento in osservazione e riscontro diagnostico dei cadaveri di persone decedute senza assistenza medica;
- b) deposito per un periodo indefinito dei cadaveri a disposizione dell'autorità giudiziaria per autopsie giudiziarie e per accertamenti medico-legali, riconoscimento e trattamento igienico conservativo;
- c) deposito, riscontro diagnostico o autopsia giudiziaria o trattamento igienico conservativo di cadaveri portatori di radioattività.

4). Il mantenimento in osservazione di salme di persone cui sono stati somministrati nuclidi radioattivi deve aver luogo in modo che sia evitata la contaminazione ambientale, osservando le prescrizioni disposte caso per caso dall'Unità sanitaria locale competente in relazione agli elementi risultanti nel certificato di morte di cui al Decreto legislativo n. 230/95 e ss.mm

Capo IV

FERETRI

Art. 12 - Deposizione della salma nel feretro

1. Nessuna salma può essere sepolta se non chiusa in feretro avente le caratteristiche di cui al successivo art. 14.
2. In ogni feretro non può essere racchiusa più di una salma; solo madre e neonato, morti in concomitanza del parto o in conseguenza immediata dello stesso, possono essere racchiusi in uno stesso feretro.
3. La salma deve essere collocata nel feretro rivestita con abiti o decentemente avvolta in lenzuola.
4. Se la morte è dovuta a malattia infettiva - diffusiva compresa nell'elenco pubblicato dal Ministero della Sanità, il cadavere, trascorso il periodo di osservazione, deve essere deposto nella cassa con gli indumenti di cui è rivestito ed avvolto in lenzuolo imbevuto di soluzione disinfettante.
5. Se il cadavere risulta portatore di radioattività, il dirigente dei Servizi di Igiene Pubblica dell'Unità Sanitaria Locale detterà le necessarie disposizioni protettive allo scopo di evitare la contaminazione ambientale.

Art. 13 - Verifica e chiusura feretri

1. Nella cassa, prima della chiusura dovrà essere posta una conveniente quantità di segatura o di torba o di altro materiale assorbente, sempre biodegradabile, in modo da impedire qualsiasi possibilità di gocciolamento di liquidi
2. La chiusura del feretro è fatta sotto la vigilanza del personale incaricato.
3. La rispondenza del feretro alle prescrizioni stabilite dall'art. 30 del D.P.R. 285/90, nonché la verifica dell'identità del cadavere è certificata da personale tecnico all'uopo incaricato. Le funzioni di vigilanza e controllo sono di competenza dell'Azienda U.L.S.S. che dispone, altresì, del trattamento antiputrefattivo, con relativa certificazione.

Art. 14 - Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti

1. La struttura dei feretri e la qualità dei materiali sono in rapporto ai diversi tipi di sepoltura o pratica funebre oltre che alla distanza del trasporto funebre e cioè:

a) per inumazione:

- il feretro deve essere di legno con caratteristiche di scarsa durata (preferibilmente di abete, pioppo, pino, larice, ecc.);

- le tavole non devono avere, a fondo intaglio, uno spessore inferiore a cm. 2 e superiore a cm. 3;

- la confezione deve essere conforme alle prescrizioni di cui all'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

b) per tumulazione:

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa, l'una di legno preferibilmente esterna, l'altra in metallo, ermeticamente chiusa mediante saldatura, corrispondenti entrambe ai requisiti costruttivi e strutturali di cui all'art. 30 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

c) per trasferimento da Comune a Comune con percorso superiore a 100 Km., all'estero o dall'estero qualunque sia la destinazione di sepoltura o pratica funebre:

- si applicano le disposizioni di cui alla lettera b) precedente, nonché agli articoli 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 se il trasporto è per o dall'estero;

d) per trasporti, da Comune a Comune, con percorso non superiore ai 100 Km.:

- è sufficiente il feretro di legno di spessore non inferiore a mm. 25 a norma dell'art. 30, punto 5, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285;

e) cremazione:

- la salma deve essere racchiusa unicamente in cassa di legno con le caratteristiche di cui alla lettera d), laddove il trasporto si esegua entro i 100 Km. dal Comune di decesso;

- la salma deve essere racchiusa in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b), in ogni altro caso.

2. I trasporti di salme di persone morte per malattia infettiva - diffusiva vengono effettuati in duplice cassa con le caratteristiche di cui alla lettera b) precedente.

3. Se una salma, già sepolta, viene esumata o estumulata per essere trasferita in altro Comune o in altra sepoltura del cimitero, si deve accertare lo stato di conservazione del feretro e la sua corrispondenza alla nuova sepoltura, prescrivendo, se del caso, da parte del medico designato dall'Azienda U.L.S.S. il rinnovo del feretro o il rivestimento totale con lamiera metallica in zinco di spessore non inferiore a mm. 0,66.

4. Se la salma proviene da altro Comune, deve essere verificata la rispondenza del feretro alle caratteristiche di cui ai commi precedenti, ai fini del tipo di sepoltura cui è destinata.

5. Nella inumazione l'impiego nel feretro di materiale biodegradabile diverso dal legno deve essere di tipo e qualità autorizzati dal Ministero della Sanità ai sensi dell'art. 75 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 15 - Fornitura gratuita di feretri

1. Il Comune fornisce gratuitamente la cassa di cui all'art. 14 lettera a) e lettera e) sub 1 per salme di persone appartenenti a famiglie bisognose o per le quali non siano rintracciabili i familiari.

2. Lo stato di indigenza o di bisogno è accertato dai servizi sociali, sulla scorta delle informazioni assunte o delle quali comunque disponga sulla composizione del nucleo familiare e sulla situazione economica degli interessati.

Art. 16 - Piastrina di riconoscimento

1. Sul piano esterno superiore di ogni feretro è applicata apposita piastrina metallica, o in materiale refrattario per la cremazione, recante impressi in modo indelebile, il cognome e il nome della salma contenuta e le date di nascita e di morte.

2. Per la salma di persona sconosciuta, la piastrina contiene la sola indicazione della data di morte e gli eventuali altri dati certi.

Capo V

TRASPORTI FUNEBRI

Art. 17 - Modalità del trasporto e percorso

1. I criteri generali per gli orari, le modalità ed i percorsi dei trasporti funebri sono determinati con apposita ordinanza:
 - a) nel caso di prodotti abortivi; in questo caso è competente l'autorità sanitaria locale anche per l'autorizzazione al seppellimento;
 - b) nel caso di cadaveri per decesso sulla pubblica via o per accidente in luogo pubblico o privato; in questo caso l'autorizzazione è rilasciata dall'autorità giudiziaria.
2. Il trasporto, fatte salve le eccezionali limitazioni di cui all'art. 27 del Testo Unico delle leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, comprende: il prelievo della salma dal luogo del decesso, dal deposito di osservazione o dall'obitorio, il tragitto alla chiesa o al luogo dove si svolgono le esequie, la relativa sosta per il tempo necessario ad officiare i riti funebri, il proseguimento fino al cimitero o ad altra destinazione richiesta seguendo il percorso più breve.
3. Nessuna altra sosta, salvo casi di forza maggiore, può farsi durante il percorso. Per eventuali cerimonie, diverse dalle rituali, occorre la preventiva autorizzazione del Comune.
4. L'Azienda U.L.S.S. vigila e controlla il servizio di trasporto delle salme, ne riferisce annualmente al Sindaco e gli propone i provvedimenti necessari ad assicurarne la regolarità.

Art. 18 - Trasporti Funebri

1. Nel territorio del Comune i trasporti funebri sono svolti con i mezzi di cui all'art. 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, ossia con carri rivestiti di lamiera metallica o di altro materiale impermeabile facilmente lavabile e disinfettabile. Necessitano di riconosciuta idoneità da parte delle competenti Unità Sanitarie Locali che verificano annualmente lo stato di manutenzione.
Qualora il Comune intendesse istituire un servizio di trasporto funebre con gestione diretta, si osserveranno le disposizioni di cui agli articoli 16 e 19 del citato D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il trasporto di ossa umane o di resti mortali assimilabili, ferme restando le autorizzazioni di cui ai punti precedenti, non è soggetto ad alcuna delle misure precauzionali igieniche stabilite per il trasporto nel ripetto del D.P.R. n. 254 del 15.07.03 articolo 3. Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili, devono essere raccolti in una cassetta di spessore non inferiore a mm 0,660, saldata a fuoco portante il nome e cognome del defunto.
3. Se le ossa o i resti mortali assimilabili provengano da rinvenimento e non sia possibile l'identificazione del defunto cui appartengono, la cassetta dovrà contenere l'indicazione del luogo e della data del rinvenimento.
Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio.
4. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 19 - Norme generali per i trasporti

1. I trasporti si effettuano in conformità a quanto previsto dagli articoli da 19 a 32 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Il feretro è preso in consegna dall'incaricato del trasporto e viene accompagnato dai documenti di autorizzazione al trasporto e al seppellimento e, se necessario, dagli altri in relazione alla destinazione. L'incaricato del trasporto, giunto a destinazione, consegnerà il feretro e i documenti al personale incaricato presso il cimitero.
3. Chi riceve il feretro compilerà verbale di presa in consegna, redatto in duplice copia, una delle quali verrà consegnata al vettore e l'altra all'ufficio. Se il trasporto avviene per ferrovia, su nave o per aereo, il decreto di cui all'art. 16 deve restare in consegna al vettore.

4. Il trasporto da Comune a Comune o da Stato a Stato, a richiesta, può essere effettuato, sia in partenza che in arrivo, con il medesimo carro funebre.

Art. 20 - Riti religiosi

1. I ministri di culto, sia della chiesa cattolica che degli altri culti, di cui all'art. 8 della Costituzione, intervenuti all'accompagnamento funebre, si conformano alle disposizioni relative allo svolgimento dei funerali.

2. La salma può sostare in chiesa o luogo di culto per il tempo necessario alla cerimonia religiosa.

Art.21- Trasferimento di salme senza funerale

1. Il trasporto di cadavere al locale di osservazione, per il periodo prescritto o comunque prima che sia trascorso tale periodo, e all'obitorio, deve essere eseguito in condizioni tali da non ostacolare eventuali manifestazioni di vita con apposito mezzo, avente le caratteristiche di cui agli artt. 19 e 20 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, e chiuso, anche temporaneamente, in modo che sia impedita la vista dall'esterno.

2. I trasferimenti anteriori al funerale sono eseguiti in forma privata, senza corteo.

3. In particolari circostanze, sentito il dirigente dei Servizi di igiene pubblica, può essere autorizzato il trasporto all'interno dell'abitazione o al luogo di speciali onoranze.

Art. 22 - Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività

1. Nel caso di morte per malattie infettive - diffuse e per le salme che risultino portatrici di radioattività, il medico competente a ciò delegato dall'Azienda U.L.S.S. prescriverà le norme relative al trasporto del cadavere, alle onoranze o al divieto del corteo quando ciò sia indispensabile, ed i necessari provvedimenti per le disinfezioni.

Art. 23 - Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione

1. Il trasporto di salme in cimitero di altro Comune, è autorizzato dal Responsabile del Servizio a seguito di domanda degli interessati.

2. La domanda deve essere corredata dall'autorizzazione al seppellimento rilasciata dall'Ufficiale dello Stato civile e dalla dichiarazione di accertamento di morte rilasciata dal medico incaricato dall'Azienda U.L.S.S.; nel caso di traslazione successiva alla prima sepoltura è sufficiente l'indicazione dei dati anagrafici del defunto.

3. Dell'autorizzazione al trasporto è dato avviso al Comune nel quale la salma viene trasferita per il seppellimento, nonché ai Comuni intermedi, quando in essi siano tributate onoranze.

4. Le salme provenienti da altro Comune devono, di norma e qualora non vengano richieste speciali onoranze all'interno del territorio del Comune, essere trasportate direttamente al cimitero, ove è accertata la regolarità dei documenti e delle caratteristiche dei feretri in rapporto alla sepoltura cui sono destinati, ai sensi dell'art. 18, secondo quanto risulta dalla documentazione prodotta e dal sigillo di ceralacca sul cofano.

Art. 24 - Trasporti all'estero o dall'estero

1. Per il trasporto di salme per e da altro Stato, a seconda che si tratti di Stati aderenti alla Convenzione Internazionale di Berlino 10 febbraio 1937, approvata con R.D. 1 luglio 1937, n. 1379, o di Stati non aderenti a tale Convenzione, si applicano, nel primo caso, le prescrizioni di cui all'art. 27 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285; nel secondo quelle di cui agli artt. 28 e 29 dello stesso Regolamento.

Art. 25 -Trasporto di ceneri e resti

1. Il trasporto fuori Comune di ossa umane, di resti mortali assimilabili e di ceneri deve essere autorizzato dal Responsabile del Servizio come previsto dal D.P.R. n. 254/2003.

2. Se il trasporto è da o per Stato estero, la competenza per l'autorizzazione spetta all'Autorità di cui agli artt. 27, 28 e 29 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Le ossa umane ed i resti mortali assimilabili devono essere raccolti in una cassetta di zinco di spessore non inferiore a mm 0,660, chiusa con saldatura, anche a freddo, e recante nome e cognome del defunto o, se sconosciuto, l'indicazione del luogo e della data di rinvenimento. A tali trasporti non si applicano le misure precauzionali igieniche previste per il trasporto di salme.

Le ceneri devono essere raccolte in urne sigillate, con ceralacca, piombo o altro analogo sistema, aventi le caratteristiche di cui al successivo articolo 51.

Titolo II

CIMITERI

Art. 26 -Elenco

1. Il Comune provvede al servizio del seppellimento con i seguenti cimiteri:

- a) del Capoluogo
- b) delle frazioni
- Saletto
- Tavo
- Terraglione.

Art. 27 - Disposizioni generali

1. È vietato il seppellimento dei cadaveri in luogo diverso dal cimitero, salvo le autorizzazioni di cui all'articolo 105 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

2. Alla manutenzione dei cimiteri, così come per la custodia e gli altri servizi cimiteriali, il Comune provvede con le forme di gestione riconosciute idonee e legittime.

3. Le operazioni di inumazione, tumulazione, e di traslazione di salme, di resti, di ceneri, di nati morti, di prodotti abortivi e del concepimento, di resti anatomici, sono riservate al personale del cimitero.

Nel caso di operazioni di semplice chiusura loculi da eseguirsi presso cappelline private, è possibile per gli interessati servirsi di personale di fiducia. È necessaria, comunque, la presenza di personale della Ditta Appaltatrice dei lavori cimiteriali presso il Comune di Vigodarzere o del personale comunale che, sotto la propria sorveglianza e responsabilità, verificherà che le operazioni di chiusura siano eseguite a norma di legge.

4. Competono esclusivamente al Comune le operazioni di esumazione, estumulazione e le funzioni di cui agli artt. 52, 53 e 81 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 28 -Reparti speciali nel cimitero

1. Nell'interno del cimitero è possibile prevedere reparti speciali, individuati dal piano regolatore cimiteriale o, nelle more della sua adozione, dal Sindaco, destinati al seppellimento delle salme ed alla conservazione dei resti, ceneri ed ossa di persone appartenenti a culto diverso da quello cattolico o a comunità straniere.

2. Le spese maggiori per le opere necessarie per tali reparti, per la maggior durata della sepoltura rispetto a quella comune, compresa l'assegnazione a tempo determinato dell'area secondo le tariffe vigenti, sono a totale carico delle comunità richiedenti.

3. In via eccezionale, altri reparti speciali possono essere istituiti, con provvedimento motivato della Giunta Comunale, per il seppellimento di persone decedute a seguito di calamità, o appartenenti a categorie individuate dal Consiglio Comunale.

Art. 29 - Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

1. Nel cimitero, salvo sia richiesta altra destinazione, sono ricevute e seppellite, senza distinzione di origine, di cittadinanza, di religione,

- a) le salme di persone decedute nel territorio del Comune;
- b) le salme di persone che, ovunque decedute, avevano nel Comune, al momento della morte, la propria residenza.

2. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevute

- a) le salme delle persone che risultano in vita essere state concessionarie, o membri della famiglia del concessionario, nel cimitero, di sepoltura privata;
- b) ed altresì le salme delle persone che hanno il coniuge, padre o madre, figlio o figlia, fratello o sorella residenti nel comune o sepolte in un cimitero del comune; in questo caso la sepoltura va effettuata in uno dei quattro cimiteri del territorio

E' equiparato al coniuge la persona convivente in maniera stabile, pubblica e duratura.

3. Sono altresì ricevute le salme di persone che non avevano più la residenza nel Comune per essere state ospitate in case di riposo ed i cadaveri delle persone che, pur residenti nel Comune di Cadoneghe, Campodarsego e Curtarolo, appartengono alla comunità parrocchiale di Tavo e Terraglione.

4. Sono pure accolti i resti mortali e le ceneri delle persone sopra indicate.

4 bis. Indipendentemente dalla residenza e dal luogo della morte, sono parimenti ricevuti e tumulati in loculi od ossari già occupati da salme o resti mortali o ceneri, sino alla capienza degli stessi, i resti mortali e le ceneri di parenti ed affini sino al 6° grado (nipoti, cognati, suoceri, cugini) di chi è già sepolto.

5. Nei reparti speciali, sono ricevute le salme di persone che ne hanno diritto ai sensi dell'art. 28, salvo che non avessero manifestato l'intenzione di essere sepolte nel cimitero comune. In difetto di tale manifestazione possono provvedere nell'ordine il coniuge, i discendenti o gli eredi.

Capo II

DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

Art. 30 - Disposizioni generali

1. Il cimitero ha campi comuni destinati alle inumazioni ordinarie decennali, nonché aree destinate alla tumulazione trentennale.
2. Compatibilmente con le esigenze di detti campi, il cimitero ha pure aree ed opere riservate a sepolture private, individuali, familiari e per collettività, ai sensi e nei limiti dell'art. 90 e seguenti del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (solo aree per tumulazione).
3. Apposito piano regolatore cimiteriale determina, per le sepolture private, la ubicazione, la misura delle aree, i diversi tipi di opera, le relative caratteristiche tecniche e di struttura in rapporto ai vari sistemi costruttivi (muratura, lastre di pietra, elementi prefabbricati, cemento armato, ecc.) in conformità a quanto disposto dagli artt. 76 e 91 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
4. Nelle more dell'adozione del piano regolatore cimiteriale, vi provvede il Sindaco con propria ordinanza.

Art. 31 - Piano regolatore cimiteriale

1. Entro cinque anni dalla data di entrata in vigore del presente Regolamento, il Consiglio Comunale adotta un piano regolatore cimiteriale che tiene conto delle necessità del servizio nell'arco di almeno dieci anni.
2. Nella elaborazione del piano il Responsabile dell'ufficio tecnico, in collaborazione con il Responsabile del Servizio di Polizia Mortuaria, dovrà tener conto:
 - a) dell'andamento medio della mortalità nell'area di propria competenza territoriale sulla base dei dati dell'ultimo decennio e di adeguate stime, da formulare, anche in base ai dati resi noti dall'Istituto nazionale di Statistica;
 - b) della valutazione della struttura ricettiva esistente, distinguendo le dotazioni attuali di posti salma per sepoltura a sistema di inumazione e di tumulazione, di nicchie cinerarie, in rapporto anche alla durata delle concessioni;
 - c) della dinamica registrata nel tempo delle diverse tipologie di sepoltura e pratica funebre;
 - d) delle eventuali maggiori disponibilità di posti salma che si potranno rendere possibili nei cimiteri esistenti a seguito di una più razionale utilizzazione delle aree e dei manufatti in correlazione ai periodi di concessione e ai sistemi tariffari adottati;
 - e) dei fabbisogni futuri di aree, manufatti e servizi in rapporto alla domanda esistente e potenziale di inumazioni, tumulazioni, cremazioni;
 - f) delle zone soggette a tutela monumentale nonché dei monumenti funerari di pregio per i quali prevedere particolari norme per la conservazione ed il restauro.

3. Nel cimitero sono individuati spazi o zone costruite da destinare a:

- a) campi di inumazione comune;
- b) campi per la eventuale costruzione di sepolture private a tumulazione individuale, per famiglie o collettività;
- c) tumulazioni individuali (loculi);
- d) cellette ossario o urne cinerarie;
- e) ossario comune.

4. La delimitazione degli spazi e delle sepolture previste in essi, deve risultare nella planimetria di cui all'art. 54 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, da aggiornare ogni cinque anni o qualora vengano creati nuovi cimiteri o siano soppressi o modificati quelli esistenti.

5. Almeno ogni dieci anni il Comune è tenuto a revisionare il piano regolatore cimiteriale per valutare possibili variazioni nella tendenza delle sepolture, con le stesse procedure adottate per il primo impianto.

Capo III

INUMAZIONE E TUMULAZIONE

Art. 32 - Inumazione

1. Le sepolture comuni per inumazione, della durata di 10 anni dal giorno del seppellimento, sono assegnate ogni qualvolta non sia richiesta una sepoltura privata o una sepoltura per tumulazione.

2. Le inumazioni devono essere eseguite senza interruzioni o salti tra fila e fila e tra fossa e fossa.

3. Le inumazioni sono fatte secondo la disponibilità; in caso di completamento delle fosse disponibili la salma o i resti mortali in caso di inumazione resasi necessaria per la non completa mineralizzazione del corpo, potranno essere collocati in campo di inumazione di altro cimitero all'interno del Comune di Vigodarzere.

4. In ogni fossa non potrà seppellirsi più di un cadavere, salvo il caso di madre e figlio morti nell'atto di parto.

5. Le fosse devono avere le dimensioni e la profondità di cui agli artt. 71 e seguenti del DPR 285/90.

6. E' ammessa la collocazione ipogea di una o più urne cinerarie in un apposito manufatto di contenimento, adeguatamente collocato all'interno del franco di terreno sopra un feretro inumato, a condizione di non creare un carico sul feretro tale da provocarne nel tempo lo sfondamento e nel rispetto della volontà espressa degli aventi diritto. Ogni spesa, compresa l'eventuale spostamento o sostituzione della lapide del defunto inumato è a totale carico del richiedente, il quale viene informato che il turno ordinario di inumazione è di 10 anni.

Art. 33 - Cippi e Copritombe

1. Ogni fossa nei campi comuni di inumazione è contraddistinta, salvo diversa soluzione prescelta dai privati a norma del successivo 2° comma, da un cippo, fornito e messo in opera dal Comune, costituito da materiale resistente agli agenti atmosferici e portante un numero progressivo e sul quale verrà applicata una targhetta di materiale inalterabile con l'indicazione del nome e cognome, data di nascita e di morte del defunto.

2. A richiesta dei privati, può essere autorizzata dal Comune l'installazione, in sostituzione del cippo, di un copritomba e/o di una lapide di altezza non superiore a cm. 90. dal piano di campagna, previo pagamento del corrispettivo in tariffa; in questo caso sulla lapide dovrà essere riportato il numero progressivo riportato sul cippo rimosso ed i dati identificativi di cui al comma precedente..

3. Il copritomba deve avere un'apertura di dimensioni minime di cm 30 per cm. 40 al fine di non ostacolare il normale deflusso dell'acqua per il completamento del processo di mineralizzazione. Le misure devono essere di centimetri 70 di larghezza per centimetri 170 di lunghezza.

Nel caso di copritomba di bambino o neonato, le misure devono essere di cm 70 di larghezza ma non possono essere inferiori a cm 90 di lunghezza

4. L'installazione delle lapidi e dei copritomba, la loro manutenzione e la conservazione dello stato di decoro, fanno carico interamente ai richiedenti o loro aventi causa.

5. In caso di incuria, abbandono o morte dei soggetti tenuti alla conservazione, il Comune provvede con le modalità ed i poteri di cui agli artt. 63 e 99 del DPR 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 34 - Tumulazione (loculi)

1. Sono a tumultazione le sepolture di feretri, cassette resti o urne cinerarie in opere murarie - loculi o cripte - costruite dal Comune o dai concessionari di aree laddove vi sia l'intenzione di conservare per un periodo di tempo determinato le spoglie mortali.

2. I loculi possono contenere un solo feretro; è però ammessa, nello stesso loculo, la collocazione di più cassette di resti mortali. Nel caso sia già presente una salma, la collocazione delle cassette dei resti mortali è fatta previo pagamento delle spese di apertura e chiusura del loculo ed ha una durata corrispondente al residuo degli anni che mancano alla scadenza della concessione del loculo stesso per il feretro. Il loculo deve essere completamente libero alla scadenza del termine della relativa concessione.

3. Le tumultazioni sono eseguite secondo la disponibilità: in caso di mancanza di loculi, la salma o i resti mortali potranno essere collocati in loculi disponibili presso altro cimitero del Comune di Vigodarzere.

4. I loculi sono concessi, previa richiesta scritta, in ordine progressivo, senza soluzione di continuità partendo dall'alto.

La concessione viene fatta ad uso esclusivo della salma per la quale viene richiesta ed è condizionata al pagamento del canone previsto. Essa ha durata di trenta anni.

Solo nel cimitero di Saletto e sino ad esaurimento dei loculi in uso, la scelta dello stesso è lasciata al richiedente.

5. Nel caso in cui per la tumultazione di una salma ammessa nel cimitero ai sensi dell'artt. 29, il richiedente rientri in uno di questi casi:

1. sia riconosciuto cieco o sordo od invalido dalla Commissione Medica di accertamento dell'invalidità civile;
2. abbia presentato domanda alla Commissione Medica di accertamento dell'invalidità civile all'Ente competente, comprovata dalla ricevuta con numero di protocollo;
3. abbia presentato domanda di nomina del tutore/curatore/amministratore di sostegno al Tribunale competente, comprovata dalla ricevuta con numero di protocollo;
4. sia titolare di autorizzazione per parcheggio disabili di durata quinquennale, secondo la normativa vigente;

il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare che la tumultazione avvenga in una delle prime tre file di loculi, della medesima colonna di loculi avente diritto, a condizione che ve ne siano di disponibili.

In ogni caso il richiedente è tenuto a presentare l'esito della domanda nei casi previsti ai punti 2 e 3.

Nel caso di traslazione di salma tale traslazione è concedibile unicamente per il completamento del trentennio dalla data della prima concessione e comporta il pagamento della differenza del costo del loculo, riferito alle tariffe in vigore alla data della domanda, e della sua apertura e chiusura.

6. Previa richiesta scritta di un familiare, il Responsabile del Servizio può autorizzare la sepoltura su un loculo prossimo ad altro già occupato dal marito, moglie, genitore, figlio e che risulti libero alla data del nuovo decesso.

Può altresì autorizzare, la estumulazione di un feretro, da tempo collocato su loculo, per richiesta di avvio alla cremazione o per composizione di resti mortali ed il collocamento nello stesso loculo, di un feretro, per sopravvenuto decesso del coniuge o genitore o figlio ed inserimento della cassetta, contenente i resti o le ceneri. In questo caso è obbligatoria la stipula di un nuovo contratto di concessione del loculo, con decorrenza dalla data della sepoltura della nuova salma, ed il pagamento del costo della concessione trentennale, scomputato della quota pari al rimborso proporzionale spettante per gli anni, non utilizzati del vecchio contratto, quota calcolata secondo il costo attuale del loculo stesso.

7. Per i loculi acquistati da persone ancora in vita in base a precedenti normative, a richiesta degli interessati o aventi causa è consentito il rinnovo della concessione, anche se scaduta, la persona sia ultraottantenne e che il coniuge sia già tumulato in un loculo adiacente. Al termine del rinnovo il loculo sarà liberato senza possibilità di un ulteriore rinnovo.

8. Non è consentita la traslazione ad altro loculo se non previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per avvicinamento di coniugi, figli o genitori già sepolti. Tale traslazione è concedibile unicamente per il completamento del trentennio dalla data della prima concessione e comporta il pagamento della differenza del costo del loculo, riferito alle tariffe in vigore alla data della domanda, e della sua apertura e chiusura.

9. A far tempo dalla esecutività del presente regolamento ogni nuova sepoltura a sistema di tumulazione deve avere dimensioni interne adeguate alla collocazione del feretro, le quali non potranno essere inferiori alle seguenti misure: lunghezza m. 2,25, altezza m. 0,70 e larghezza m. 0,75. A detto ingombro va aggiunto, a seconda di tumulazione laterale o frontale, lo spessore corrispondente alla parete di chiusura di cui all'art. 76 , commi 8 e 9 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

10. Per quanto attiene alle modalità di tumulazione ed alle caratteristiche costruttive si applicano le norme di cui agli artt. 76 e 77 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

11. Alla scadenza del termine non potrà essere richiesto il rinnovo della concessione del loculo per un uguale periodo di tempo, ma solamente la proroga sino al raggiungimento dei venti anni dalla data del decesso.

12. In ogni caso alla scadenza del trentennio o del diverso termine nel caso del rinnovo della concessione, il comune rientrerà in possesso del loculo, facendo porre i resti mortali nell'ossario comune. I resti mortali potranno, altresì, essere collocati in loculi ossari individuali a condizione che un parente ne faccia richiesta entro tre mesi dalla comunicazione ufficiale del comune.

13. In caso di carenza della disponibilità di ossari in un cimitero del comune, in alternativa alla collocazione dei resti mortali e/o delle urne presso un ossario di un altro cimitero del territorio, è possibile stipulare il contratto di concessione di loculi collocati in quinta ed in sesta fila nella forma e per l'importo previsto per la concessione di un ossario.

14. E' vietata la sostituzione non autorizzata della lastra cimiteriale di chiusura del loculo fornito dall'Amministrazione comunale. Nel caso di loculi adiacenti, è ammessa la posa di una lastra marmorea a chiusura di entrambi i loculi previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.

Art. 35 - Deposito provvisorio

1. È ammessa, in via eccezionale la possibilità, per i familiari dei defunti o di coloro che li rappresentano, di deporre provvisoriamente il feretro in apposito loculo o, eventualmente, in cappellina privata, nei seguenti casi:

- a) per coloro che hanno ottenuto la concessione di un terreno allo scopo di costruirvi un sepolcro privato, fino alla sua agibilità;
- b) per coloro che devono effettuare lavori di ripristino di tombe private;
- c) per coloro che hanno presentato domanda di concessione di sepoltura da costruirsi a cura del Comune, con progetto già approvato ed a condizione che nel cimitero non ci sia disponibilità di loculi liberi.
- d) per coloro che hanno presentato domanda di concessione per la costruzione di tomba privata in altro comune, la cui pratica sia stata già definita.

2. Nelle ipotesi previste ai punti a) e b) e **d**) il deposito provvisorio è possibile solo previo pagamento di un canone calcolato proporzionalmente al canone trentennale stabilito in tariffa che sarà introitato dal Comune; nell'ipotesi c) non è dovuto alcun versamento. Lo stesso principio si applica per i diritti di tumulazione ed estumulazione.

3. La durata del deposito provvisorio ai sensi comma 1, punti a, b, c, d, è fissata dal Responsabile dell'ufficio sentito il Responsabile dell'ufficio tecnico comunale, limitatamente al periodo previsto per l'ultimazione dei necessari lavori, purché sia inferiore a 18 mesi, rinnovabili eccezionalmente fino ad un totale di **30** mesi.

4. La concessione del deposito provvisorio deve risultare da atto scritto, sottoscritto dai richiedenti e il cui originale va conservato presso l'ufficio comunale.

5. Scaduto il termine senza che l'interessato abbia provveduto per la definitiva sistemazione, ove egli non abbia ottenuto una proroga al compimento dei lavori, si provvederà, previa diffida, ad inumare la salma in campo comune. In tal caso si utilizzerà il deposito cauzionale per le spese dei diritti di estumulazione straordinaria.

6. Può essere consentita, con modalità analoghe, la tumulazione provvisoria di cassette ossario e di urne cinerarie.

7. Nell'ipotesi prevista al comma 1, punto c), l'assegnazione dei nuovi loculi avviene in base all'ordine di presentazione delle domande al protocollo generale dell'ente.

Capo IV

ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

Art.36 - Esumazioni ordinarie

1. Nei cimiteri il turno ordinario di inumazione è pari a quello fissato dall'art. 82 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 e cioè di 10 anni. Sono parificate ad inumazioni ordinarie quelle dovute a successiva sepoltura dopo il primo decennio, per il periodo di due o cinque anni fissato in base alle condizioni locali.
2. Le esumazioni ordinarie possono essere svolte in qualunque periodo dell'anno, anche se preferibilmente dal mese di novembre a quello di febbraio.
3. Per la verifica della mineralizzazione del cadavere, può essere richiesta l'assistenza del medico a ciò delegato Azienda U.L.S.S..

Art. 37 - Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie

1. È compito del Responsabile dell'ufficio autorizzare le operazioni cimiteriali che si svolgono nel territorio del Comune e registrarle, avvalendosi anche di sistemi informatici.
2. Annualmente il Responsabile dell'ufficio curerà la stesura di elenchi o tabulati, distinti per cimitero, con l'indicazione delle salme per le quali è operabile l'esumazione ordinaria.
3. L'inizio delle operazioni di esumazione ordinaria in un campo comune è reso noto con comunicazione da affiggere all'albo cimiteriale con sufficiente anticipo non inferiore ai due mesi.

Art. 38 -Esumazione straordinaria

1. L'esumazione straordinaria delle salme inumate può essere eseguita prima del termine ordinario di scadenza, per provvedimento dell'Autorità Giudiziaria; a richiesta dei familiari solo per trasferimento in altro cimitero o per cremazione, e previa autorizzazione del Responsabile del Servizio.
2. Le esumazioni straordinarie si possono effettuare solo nei periodi stabiliti dall'art. 84 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 (esclusi maggio, giugno, luglio, agosto e settembre).
3. Quando è accertato che si tratta di salma di persona morta di malattia infettiva - diffusiva, l'esumazione straordinaria è eseguita a condizione che siano trascorsi almeno due anni dalla morte e che il medico delegato Azienda U.L.S.S. dichiari che non sussista alcun pregiudizio per la pubblica salute.
4. Le esumazioni straordinarie sono eseguite alla presenza del medico delegato Azienda U.L.S.S. e dell'incaricato dell'ufficio di polizia mortuaria.

Art. 39 - Estumulazioni

1. Le estumulazioni si suddividono in ordinarie e straordinarie.
2. Sono estumulazioni ordinarie quelle eseguite allo scadere della concessione a tempo determinato o dopo una permanenza nel tumulo non inferiore ai 20 anni.
3. Le estumulazioni straordinarie sono di due tipi:
 - a richiesta dei familiari interessati, laddove la permanenza del feretro nel tumulo sia inferiore ai 30 anni;
 - su ordine dell'Autorità giudiziaria.
4. Entro il mese di settembre di ogni anno il Responsabile dell'ufficio cura la stesura dello scadenzario delle concessioni temporanee dell'anno successivo. Tale elenco, anche in forma di tabulato, sarà esposto all'albo cimiteriale di ogni cimitero in occasione della Commemorazione dei Defunti e, possibilmente, per tutto l'anno successivo.
5. I feretri sono estumulati a cura degli operatori cimiteriali secondo la programmazione dell'attività cimiteriale o gli ordini di servizio.
6. I resti mortali individuati secondo quanto previsto dall'art. 41 che segue, sono raccogliibili in cassette di zinco da destinare a cellette ossario, loculi o tombe in concessione, previa domanda degli aventi diritto e

corresponsione della tariffa. In tale caso nei loculi potranno essere inserite anche più cassetine contenenti ciascuna i resti di una salma. Se allo scadere di concessioni a tempo determinato non sussiste domanda di collocazione di resti mortali, questi ultimi sono collocati in ossario comune.

7. Se il cadavere estumulato non è in condizioni di completa mineralizzazione e salvo che diversamente non disponga la domanda di estumulazione, esso è avviato per l'inumazione in campo comune previa apertura della cassa di zinco. Il periodo di inumazione è fissato in due o cinque anni in relazione ai luoghi e all'eventuale utilizzo di sostanze biodegradabili, autorizzate con circolare n° 10 del 31.07.1998 del Ministero della Sanità (allegato D).

8. Nel caso in cui la concessione del loculo sia scaduta ma il feretro è stato sepolto meno di venti anni dalla data di decesso, è possibile il rinnovo della concessione del loculo per gli anni mancanti al raggiungimento dei minimi venti previsti pagando la differenza, calcolando la tariffa del loculo in vigore al momento della richiesta degli aventi diritto.

9. Il Responsabile del Servizio può autorizzare l'estumulazione dei feretri collocati in cappelline private, al solo scopo di trasportarli in altro Comune o in altra cappella o loculo privato, a condizione che, aperto il tumulo, il medico competente delegato dall'Azienda U.L.S.S. constati la perfetta tenuta del feretro o previa sistemazione dello stesso. Il Responsabile del Servizio non può autorizzare l'estumulazione di feretri collocati in cappelle e o loculi privati allo scopo di trasportarli in altro loculo comunale dato in concessione.

10. Le estumulazioni ordinarie sono regolate dall'Ufficio responsabile del servizio.

Art. 40 -Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento

1. Le esumazioni e le estumulazioni ordinarie, riguardanti loculi di proprietà del comune e dati in concessione, sono eseguite a pagamento e fatti salvi i diritti sanitari.

2. Qualora venga richiesta dai familiari la conservazione dei resti in ossario o in tomba privata, sia la relativa raccolta che la traslazione è subordinata al pagamento della somma concordata con la ditta appaltatrice; tale somma non deve essere superiore a quella applicata dalla ditta per il medesimo servizio all'amministrazione.

3. Le esumazioni e le estumulazioni straordinarie possono essere eseguite solo dal personale autorizzato dal Comune; l'interessato dovrà, quindi, necessariamente contattare la ditta appaltatrice versando direttamente ad essa quanto dovuto, nel caso di gestione del servizio mediante appalto a ditta esterna; nel caso di gestione con personale comunale, si dovrà contattare l'ufficio di polizia mortuaria che provvederà ad organizzare l'operazione e a richiedere il pagamento di quanto dovuto.

La ditta o il personale incaricato provvederà allo smaltimento dei resti non umani derivanti dalle relative operazioni in applicazione della normativa vigente e di cui al successivo art. 55.

Tali operazioni devono svolgersi alla presenza del medico a ciò delegato dall'Azienda U.L.S.S..

Per quelle richieste dall'autorità giudiziaria, si applica l'art. 106 del R.D. 23.12.1865 n. 2704 e successive modifiche, trasmettendo al cancelliere la fattura, compresa dei costi del personale, relativo alle operazioni svolte.

Art. 41 - Raccolta delle ossa

1. Le ossa raccolte nelle esumazioni e nelle estumulazioni sono depositate nell'ossario comune, salvo sia richiesto il collocamento in sepoltura privata o sia richiesta la collocazione in un ossario in concessione. Quando possibile, possono essere avviate ad impianto di cremazione e le ceneri risultanti collocate nel cinerario comune.

Art. 42- Oggetti da recuperare

1. Qualora nel corso di esumazioni od estumulazioni si presume possano rinvenirsi oggetti preziosi o ricordi personali, gli aventi diritto possono darne avviso al Responsabile del servizio di custodia al momento della richiesta dell'operazione o, in ogni caso, prima che essa sia eseguita.

2. Gli oggetti richiesti e rinvenuti sono consegnati ai reclamanti e della consegna viene redatto processo verbale in duplice esemplare, uno dei quali è consegnato al reclamante e l'altro conservato tra gli atti dell'Ufficio di ragioneria.

3. Indipendentemente dalla richiesta degli aventi diritto, gli oggetti preziosi o i ricordi personali rinvenuti in occasione di esumazioni od estumulazioni vengono conservati dalla ditta appaltatrice - o dal personale comunale incaricato del servizio - o che provvederà a tenerli a disposizione degli aventi diritto per un periodo di tre mesi.

Qualora non venissero reclamati, decorso il termine, potranno essere liberamente alienati dal Comune e il ricavato sarà destinato ad interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.

Art. 43 - Disponibilità dei materiali

1. I materiali e le opere installate sulle sepolture comuni prima delle esumazioni o alla scadenza delle concessioni, se non reclamati da chi dimostri di averne titolo prima dell'esumazione o della scadenza delle concessioni, passano in proprietà del Comune, che può impiegarli in opere di miglioramento generale dei cimiteri, assegnarli a persone bisognose o, altrimenti, alienarli con il metodo dell'asta pubblica.
2. Il ricavato delle alienazioni dovrà essere impiegato per interventi di miglioramento degli impianti cimiteriali.
3. Su richiesta degli aventi diritto il Responsabile del Servizio può autorizzare il reimpiego di materiali e di opere di loro proprietà nel caso di cambiamento di sepoltura o in favore di sepoltura di parenti entro il 2° grado, purché i materiali e le opere siano in buono stato di conservazione e rispondano ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
4. Le croci, le lapidi e i copritomba che rimangono a disposizione del Comune dopo l'esumazione ordinaria dei campi comuni, possono essere assegnate gratuitamente a persone bisognose che ne facciano richiesta per collocarle sulla sepoltura di qualche parente che ne sia sprovvisto, purché i materiali siano in buono stato di conservazione e rispondenti ai requisiti prescritti per la nuova sepoltura in cui si intende utilizzarli.
5. Ricordi strettamente personali che sono collocati sulla sepoltura sono, a richiesta, concessi ai familiari.
6. Le opere aventi valore artistico o storico sono conservate dal Comune all'interno del Cimitero o, all'esterno, in altro luogo idoneo.

Capo V

Nicchie/ Ossario

Art. 44 - Nicchie ossario

1. Salvo che non sia previsto diversamente, le nicchie ossario possono contenere i resti mortali completamente mineralizzati e/o le ceneri sino a capienza. Essi sono concessi in ordine progressivo senza soluzione di continuità partendo dall'alto.

Il diritto di tumulazione è circoscritto alla sola persona per la quale venne fatta la concessione e non può essere ceduto in alcun modo né per qualsiasi motivo.

La durata della tumulazione è stabilita in 30 anni.

La richiesta di concessione di nicchia/ ossario non può essere fatta se non in presenza dei resti mortali e/o ceneri per i quali è destinata. E', pertanto, fatto divieto di concessione anticipata di nicchia/ ossario.

2. Nel caso in cui per la tumulazione dei resti mortali e/o ceneri dei defunti ammessi nel cimitero ai sensi dell'art. 29, il richiedente rientri in uno di questi casi:

1. sia riconosciuto cieco o sordo od invalido dalla Commissione Medica di accertamento dell'invalidità civile;
2. abbia presentato domanda alla Commissione Medica di accertamento dell'invalidità civile all'Ente competente, comprovata dalla ricevuta con numero di protocollo;
3. abbia presentato domanda di nomina del tutore/curatore/amministratore di sostegno al Tribunale competente, comprovata dalla ricevuta con numero di protocollo;
4. sia titolare di autorizzazione per parcheggio disabili di durata quinquennale, secondo la normativa vigente;

il Responsabile del Servizio cimiteriale può autorizzare che la tumulazione avvenga in una delle prime sei file di ossari a condizione che ve ne siano di disponibili.

In ogni caso il richiedente è tenuto a presentare l'esito della domanda nei casi previsti ai punti 2 e 3.

Nel caso di traslazione di resti mortali e/o le ceneri tale traslazione è concedibile unicamente per il completamento del trentennio dalla data della prima concessione e comporta il pagamento della differenza del costo dell'ossario, riferito alle tariffe in vigore alla data della domanda, e della sua apertura e chiusura.

3. Non è consentita la traslazione ad altro ossario se non previa autorizzazione del Responsabile del Servizio, per avvicinamento di coniugi, figli o genitori già sepolti. Tale traslazione è concedibile unicamente per il

completamento del trentennio dalla data della prima concessione e comporta il pagamento della differenza del costo dell'ossario, riferito alle tariffe in vigore alla data della domanda, e della sua apertura e chiusura.

4. Alla scadenza dei 30 anni il comune rientrerà in possesso della nicchia ossario.

Capo VI

CREMAZIONE

Art. 45 - Crematorio

1. Si dà atto che il Comune non dispone di impianto di cremazione e, conseguentemente, per procedere alla cremazione, si avvale dell'impianto funzionante più vicino, attualmente quello di Padova.

Art. 46 -Autorizzazione e registro per la cremazione, dispersione delle ceneri

1. L'autorizzazione alla cremazione è rilasciata dall'ufficiale dello stato civile del comune di decesso, nel rispetto della volontà espressa dal defunto o dai suoi familiari come previsto dall'art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001, previo certificato del medico necroscopo dal quale risulti escluso il sospetto di morte dovuta a reato, ovvero, in caso di morte improvvisa o sospetta segnalata all'autorità giudiziaria, il nulla osta della stessa autorità giudiziaria, recante specifica indicazione che il cadavere può essere cremato. Per la cremazione di resti mortali non è necessaria la certificazione del medico necroscopo.

2. E' istituito il registro comunale per la cremazione, anche solo in formato elettronico, che sarà tenuto dal Settore Rapporti con il cittadino, su modello approvato dall'ufficio medesimo.

3. Nel registro verrà annotata la manifestazione di volontà alla cremazione espressa per iscritto dai cittadini italiani residenti nel Comune. La semplice registrazione non costituisce in sé manifestazione di volontà alla cremazione.

4. La manifestazione di volontà alla cremazione potrà recare, contestualmente, la volontà alla dispersione o all'affidamento dell'urna cineraria.

5. I cittadini che utilizzeranno a questo scopo il testamento olografo (art. 602 C.C.) potranno lasciarlo in consegna all'Ufficio preposto alla tenuta del registro, che lo conserverà in luogo protetto. A tale scopo viene approvato l'allegato modello di testamento olografo (Mod.1) come previsto dall'art. 48, comma 3 della legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010. Insieme al testamento olografo il cittadino dovrà lasciare anche le istruzioni e le indicazioni utili alla sua pubblicazione, in caso di decesso, a norma dell'art. 620 C.C. In ogni caso i costi per la pubblicazione e la cremazione non potranno ricadere sul Comune.

6. L'ufficio preposto dovrà anche avvisare per iscritto il cittadino che, in caso di suo trasferimento di residenza in altro comune del Veneto, lo stesso è tenuto a rinnovare l'iscrizione nel registro del nuovo comune di residenza. Qualora sia stato depositato il testamento olografo, sarà suo onere provvedere alla trasmissione del testamento al comune di nuova residenza.

7. Il cittadino dovrà anche essere informato che questa normativa vale solo in Regione Veneto e che può chiedere la cancellazione delle annotazioni effettuate nel registro oppure il ritiro del testamento olografo in qualsiasi momento.

8. Per quanto concerne la dispersione delle ceneri nel territorio di questo comune la dispersione delle ceneri è ammessa in aree pubbliche ad esclusione dei parchi-giochi ed aree verdi, in aree private, nell'apposita area cimiteriale, ed è un servizio a titolo gratuito.

9. La dispersione è in ogni caso vietata all'interno del centro abitato, come definito dall'art. 3, comma 1, numero 8, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (nuovo codice della strada).

10. Per la dispersione in aree private è necessario l'assenso scritto dei proprietari, che va allegato alla richiesta di autorizzazione alla dispersione. E' fatto divieto ai proprietari di aree private di percepire alcun compenso per l'assenso alla dispersione.

11. Le parti del territorio comunale ove la dispersione è consentita sono:
- In aree naturali ad una distanza di almeno duecento metri da insediamenti abitativi;
 - Nei fiumi nei tratti liberi da manufatti e natanti .
12. Al di fuori dei cimiteri, nei luoghi ove la dispersione è ammessa, è vietato interrare l'intera urna, anche se di materiale biodegradabile.
13. La dispersione in acqua può avvenire mediante immissione in acqua dell'intera urna contenente le ceneri, purchè l'urna sia in materiale rapidamente biodegradabile.
14. E' vietata la dispersione in aria (al vento).
15. La dispersione è inoltre vietata in edifici o altri luoghi chiusi.
16. Qualora non si sia provveduto diversamente, l'urna cineraria vuota può essere smaltita previa consegna al personale incaricato a cui è stata affidata la gestione dei servizi cimiteriali .
17. In mancanza dei soggetti di cui al comma 1 lett. d) dell'art. 3 della legge n. 130 del 30 marzo 2001, quali sono il coniuge o altro familiare avente diritto, l'esecutore testamentario oppure il rappresentante legale dell'associazione di cui alla lettera b), numero 2)1 a cui il defunto risultava iscritto, è prevista la dispersione da parte del personale a cui è stato affidato il servizio relativo alla gestione dei servizi cimiteriali.
18. Le ceneri già collocate nei cimiteri di questo comune possono essere affidate o disperse nel rispetto delle condizioni e delle modalità stabilite dalla legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010.
19. L'apposita area cimiteriale per la dispersione delle ceneri (cinerario comune) denominata "roseto" sarà individuata presso il cimitero di Vigodarzere oppure su tutti i quattro cimiteri del territorio, dal Responsabile del Settore Rapporti con il cittadino previa autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico. La dispersione nell'apposita area cimiteriale è consentita solo per interrimento delle ceneri .

Art. 47 Urne cinerarie, affidamento ed interrimento

1. Ciascuna urna cineraria, deve contenere le ceneri di una sola salma e portare all'esterno l'indicazione del nome e cognome del defunto, data di nascita e morte.
2. Le dimensioni massime delle urne non dovranno superare m.0.30 di lunghezza, m.0.30 di larghezza e m.0.50 di altezza.
3. A richiesta degli interessati ed in base a concessione l'urna è collocata nel cimitero in apposita nicchia, ossario od in loculo con altra salma, salvo si disponga per la collocazione in sepoltura privata od affidamento oppure ad interrimento in area cimiteriale.
4. E'concessa ai richiedenti l'affidamento e la conservazione delle ceneri dei defunti e di curare la tenuta delle registrazioni previste dalla legge Regionale n. 18 del 4 marzo 2010, con la seguente procedura:
 - Presentazione da parte della persona che richiede l'affidamento dell'urna cineraria della domanda per l'affidamento delle ceneri all'ufficio protocollo del comune.
 - Indicazione nella domanda del luogo di conservazione dell'urna, il quale deve essere un luogo confinato e stabile come una teca, nicchia, vano di adeguate dimensioni, chiuso e destinato unicamente alla conservazione dell'urna stessa, protetta da possibili asportazioni, aperture o rotture accidentali, con l'indicazione degli estremi del defunto (nome, cognome, data di nascita e di decesso, comune di ultima residenza) ove non visibili chiaramente dall'esterno, devono essere riportati anche all'esterno.
 - Verifica della presenza di espressa volontà del defunto o, in assenza, dal parente più prossimo, individuato secondo gli artt. 74,75,76 e 77 del codice civile o nel caso di concorrenza di più parenti dello stesso grado dalla maggioranza assoluta degli stessi.
 - A seguito della istruttoria, rilascio dell'autorizzazione all'affidamento da parte del Responsabile del procedimento;
 - Consegna dell'urna e verbalizzazione in triplice originale, da parte del responsabile del forno crematorio, indicante la destinazione finale dell'urna. Un originale del verbale è consegnato al responsabile del

¹ Art. 3, comma 1 lettera b) numero 2): "l'iscrizione, certificata dal rappresentante legale, ad associazione riconosciute che abbiano tra i propri fini statutarî quello della cremazione dei cadaveri dei propri associati, tranne nei casi in cui i familiari presentino una dichiarazione autografa del defunto fatta in data successiva a quella dell'iscrizione all'associazione.L' iscrizione alle associazioni di cui al presente numero vale anche contro il parere dei familiari

- servizio cimiteriale, il secondo originale è trasmesso all'ufficiale dello stato civile che ha rilasciato l'autorizzazione alla cremazione ed il terzo è consegnato all'affidatario dell'urna.
- Obbligo da parte dell'affidatario di informare l'Amministrazione Comunale di eventuali variazioni della residenza entro 30 giorni.
5. Nel registro comunale per la cremazione sono annotati, in caso di consegna dell'urna cineraria al coniuge o ad altro familiare avente diritto, all'esecutore testamentario o al rappresentante legale dell'associazione riconosciuta che abbia tra i propri fini statutari la cremazione dei cadaveri dei propri associati:
- a) numero progressivo e data;
 - b) cognome, nome e dati anagrafici del defunto;
 - c) modalità di espressione della volontà;
 - d) eventuale volontà di dispersione delle ceneri con indicazione dei luoghi e delle modalità prescelte;
 - e) cognome, nome, dati anagrafici e firma dell'esecutore delle volontà del defunto cui viene consegnata l'urna;
 - f) cognome, nome, timbro e firma dell'addetto alla tenuta del registro;
 - g) eventuali note aggiuntive previste dalla normativa cimiteriale vigente e dal regolamento di polizia mortuaria.
6. La conservazione delle urne cinerari in cimitero può avvenire anche mediante interrimento in una area, presso il cimitero di Vigodarzere oppure su tutti i quattro cimiteri del territorio, individuata dal Responsabile del Settore Rapporti con il cittadino, previa autorizzazione del Responsabile del Settore tecnico. L'urna da interrare deve essere in materiale non biodegradabile ed è consentito l'interramento dell'urna anche nelle aree già avute in concessione per sepoltura.
7. L'affidamento come l'interramento dell'urna cineraria è un servizio a titolo gratuito.
8. Qualora la famiglia non abbia provveduto per alcuna delle destinazioni di cui sopra le ceneri vengono disperse nel cinerario comune.

Capo VII

POLIZIA DEI CIMITERI

Art. 48 - Orario

1. I cimiteri sono aperti al pubblico secondo l'orario fissato dall'Amministrazione ed esposto nei singoli cimiteri.
2. L'entrata dei visitatori è ammessa fino a 15 minuti prima della scadenza dell'orario.
3. La visita al cimitero fuori orario è subordinata al permesso del Responsabile dell'ufficio, da rilasciarsi per comprovati motivi.

Art. 49 -Disciplina dell'ingresso

1. Nei cimiteri, di norma, non si può entrare che a piedi.
2. E' vietato l'ingresso:
 - a) a tutti coloro che sono accompagnati da cani o da altri animali;
 - b) alle persone in stato di ubriachezza o in condizioni comunque in contrasto con il carattere del cimitero;
 - c) a coloro che intendono svolgere all'interno del cimitero attività di questua;
 - d) ai fanciulli di età inferiore agli anni 6 quando non siano accompagnati da adulti.

Art. 50 -Divieti speciali

1. Nel cimitero è vietato ogni atto o comportamento irriverente o incompatibile con la destinazione del luogo ed in specie:
 - a) fumare, tenere contegno chiassoso, cantare, parlare ad alta voce;
 - b) entrare con biciclette, motocicli o altri veicoli non autorizzati;
 - c) introdurre oggetti irriverenti;
 - d) rimuovere dalle tombe altrui fiori, piantine, ornamentazioni, lapidi;
 - e) gettare fiori appassiti o rifiuti fuori dagli appositi spazi o contenitori, accumulare neve sui tumuli;
 - f) portare fuori dal cimitero qualsiasi oggetto, senza la preventiva autorizzazione;
 - g) danneggiare aiuole, alberi, scrivere sulle lapidi o sui muri;

- h) disturbare in qualsiasi modo i visitatori (in specie con l'offerta di servizi, di oggetti), distribuire indirizzi, volantini pubblicitari;
- i) fotografare o filmare cortei, tombe, operazioni cimiteriali, opere funerarie senza la preventiva autorizzazione del Responsabile dell'ufficio, subordinata alla prestazione dell'assenso dei familiari interessati;
- l) eseguire lavori, iscrizioni sulle tombe altrui, senza autorizzazione o richiesta dei concessionari;
- m) turbare il libero svolgimento dei cortei, riti religiosi o commemorazioni d'uso;
- n) assistere da vicino alla esumazione ed estumulazione di salme;
- o) qualsiasi attività commerciale;
- p) effettuare pubblicità di qualsiasi genere;
- q) depositare fiori, vasi ed altri oggetti sui marciapiedi e camminamenti adiacenti ai loculi.

2. I divieti predetti, in quanto possano essere applicabili, si estendono alla zona immediatamente adiacente al cimitero nonché alle strade di accesso agli stessi, salvo non debitamente autorizzati.

3. Chiunque tenesse, all'interno dei cimiteri, un contegno scorretto o comunque offensivo verso il culto dei morti, o pronunciasse discorsi, frasi offensive del culto professato dai familiari, sarà, diffidato ad uscire immediatamente e, quando ne fosse il caso, consegnato agli agenti della forza pubblica o deferito all'autorità giudiziaria, dal personale addetto.

Art. 51 - Riti funebri

1. Nell'interno del cimitero è permessa la celebrazione di riti funebri, sia per il singolo defunto che per la collettività dei defunti.
2. Per le celebrazioni che possono dar luogo a numeroso concorso di pubblico deve essere dato preventivo avviso al Responsabile dell'ufficio.

Art. 52 - Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni

1. Sulle tombe nei campi comuni possono essere poste lapidi, croci, monumenti, ricordi, simboli, secondo quanto previsto dall'art. 33 del vigente regolamento e previo pagamento della tariffa approvata dall'organo competente.
2. Ogni epigrafe, o sua modifica ed aggiunta, deve contenere le generalità del defunto e le rituali espressioni brevi.
A tal fine i familiari del defunto, o chi per essi, devono presentare il testo della epigrafe in duplice copia unitamente al progetto della lapide e delle opere.
3. Le epigrafi devono essere compilate in lingua italiana; sono permesse citazioni in altre lingue, purché il testo presentato contenga la traduzione in italiano.
4. Vengono rimosse le epigrafi contenenti, anche soltanto in parte, scritte diverse da quelle autorizzate o che abusivamente fossero state introdotte nel cimitero.

Art. 53 - Fiori e piante ornamentali

1. Gli ornamenti di fiori freschi non appena avvizziscono dovranno essere tolti a cura di chi li ha impiantati o depositi. Allorché i fiori e le piante ornamentali siano tenuti con deplorabile trascuratezza, così da rendere indecorosi i giardinetti o i tumuli, il personale comunale li farà togliere o sradicare, o vi provvederà direttamente, e curerà la loro distruzione.
2. In tutti i cimiteri avrà luogo periodica falciatura con successiva eliminazione delle erbe.

Art. 54 - Materiali ornamentali

1. Dai cimiteri saranno tolti d'ufficio i monumenti, le lapidi, i copritomba, ecc., indecorosi o la cui manutenzione difetti al punto di rendere tali opere non confacenti allo scopo per il quale vennero collocate, o addirittura pericolose per i terzi.
2. Il Responsabile dell'ufficio tecnico disporrà il ritiro o rimozione dalle tombe di tutti gli oggetti quali corone, vasi, piante, ecc., che si estendono fuori dalle aree concesse o coprono epigrafi in modo da renderne impossibile la lettura, o che in qualunque forma non si addicano all'estetica del cimitero o che, col tempo, siano divenuti indecorosi.

3. I provvedimenti d'ufficio di cui al 1° comma verranno adottati previa diffida diretta ai concessionari interessati, se noti, o pubblicata all'ingresso del Cimitero o all'Albo comunale per un mese, perché siano ripristinate le condizioni di buona manutenzione e decoro.

4. Valgono per la disponibilità dei materiali ed oggetti di risulta gli stessi criteri stabiliti all'art. 34 in quanto applicabili.

Art. 55 - Rifiuti

1. Tutti i rifiuti provenienti da esumazioni ed estumulazioni sono considerati rifiuti urbani ai sensi D.Lgs. n° 22 del 5.2.1997 e successive modifiche (Decreto Ronchi) e del D.P.R. n. 254 del 15.07.2003.

Le modalità per il loro smaltimento sono quelle dei normali rifiuti urbani.

I rifiuti da esumazione ed estumulazione (frammenti di stoffa, indumenti, legname, etc. vanno confezionati in idoneo contenitore e vanno smaltiti presso impianti di termodistruzione per rifiuti o in discariche per urbani.

Le parti metalliche, previa disinfezione, vanno inoltrate per la rottamazione.

Sono, inoltre, dichiarati rifiuti inerti quelli relativi ad attività di edilizia cimiteriale, essendone, quindi, possibile il conferimento alla discarica.,

Titolo III

CONCESSIONI

Capo I

TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

Art. 56 - Sepulture private

1. Per le sepolture private è concesso, nei limiti e nella disponibilità previsti dal piano regolatore cimiteriale, l'uso di aree e di manufatti costruiti dal Comune.

2. Le concessioni vengono effettuate secondo l'ordine cronologico della domanda.

3. Le aree possono essere concesse in uso per la costruzione a cura e spese di privati od enti, di sepolture a sistema di tumulazione individuale per famiglie e collettività.

4. Il rilascio della concessione è subordinato al pagamento del canone previsto.

5. Alle sepolture private, contemplate nel presente articolo, si applicano le disposizioni generali stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285 per le tumulazioni ed estumulazioni.

6. La concessione, laddove sia regolata da schema di contratto-tipo approvato dalla Giunta Municipale, è stipulata dal capo settore ai sensi dell'art. 112 e seguenti del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267.

7. Il diritto d'uso di una sepoltura consiste in una concessione amministrativa, a tempo determinato e revocabile, su bene soggetto al regime dei beni demaniali e lascia integro il diritto alla nuda proprietà del Comune.

8. Ogni concessione del diritto d'uso di aree o manufatti deve risultare da apposito atto contenente l'individuazione della concessione, le clausole e condizioni della medesima e le norme che regolano l'esercizio del diritto d'uso.

9. In particolare, l'atto di concessione deve indicare:

- la natura della concessione e la sua identificazione, il numero di posti salma realizzati o realizzabili;
- la durata;
- la/e persona/e, la famiglia o, nel caso di Enti e collettività il legale rappresentante pro tempore, i concessionari/ie;
- gli obblighi ed oneri cui è soggetta la concessione, ivi comprese le condizioni di decadenza o di revoca conseguenti alla inosservanza degli stessi.

Art. 57 - Durata delle concessioni

1. Le concessioni di cui all'articolo precedente sono a tempo determinato e di durata non superiore a 99 anni, salvo rinnovo della concessione per una sola volta, per un uguale periodo di tempo dietro il pagamento del canone vigente al momento del rinnovo. Sono fatte salve le cappelline private nel tempo autorizzate e / o in essere in forma perpetua.
2. Nel contratto verrà indicata la durata della concessione la cui decorrenza coincide con la data di concessione stessa.
3. Le cappelline private costruite anteriormente all'entrata in vigore del Decreto del Presidente della Repubblica 1 ottobre 1975, n° 803, con durata pari o superiore agli anni 99, possono essere revocate quando siano trascorsi 50 anni dalla tumulazione dell'ultima salma allorquando si verifichi una situazione di grave insufficienza del cimitero.
4. Tutte le concessioni si estinguono con la soppressione del cimitero. In questo caso gli enti o le persone fisiche concessionarie di posti per le sepolture private, con i quali i comuni sono legati da regolare atto di concessione, hanno diritto ad ottenere a titolo gratuito, nel nuovo cimitero, per il tempo residuo dell'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di maggiore durata o di perpetuità della concessione estinta, un posto corrispondente in superficie a quello loro concesso nel cimitero soppresso ed il gratuito trasporto dei resti mortali dal soppresso al nuovo cimitero, da effettuare a cura del Comune. Ogni altra spesa, sarà invece a carico del concessionario.
5. Per quanto riguarda la durata delle concessioni rilasciate prima dell'entrata in vigore di questo regolamento, si applica la normativa vigente all'epoca di concessione.
In mancanza di documentazione si precisa che periodo di concessione è fatto decorrere dalla data di tumulazione della prima salma; tale data servirà anche a stabilire la normativa applicabile.

Art.58 Modalità di concessione ed uso delle sepolture private

- 1 La concessione di aree e di manufatti ad uso di sepoltura per famiglie e collettività, di cui all'art. 56, è data in ogni tempo secondo la disponibilità, osservando come criterio di priorità la presenza di una o più salme da tumulare e la data di presentazione della domanda di concessione.
- 2 Con la concessione il Comune conferisce ai privati il solo diritto di uso della sepoltura, diritto che non è commerciabile né trasferibile o comunque cedibile. Ogni atto contrario è nullo di diritto.
- 3 Il concessionario può usare della concessione nei limiti dell'atto concessorio e del presente Regolamento, senza alcun diritto a che siano conservate le distanze e lo stato delle opere e delle aree attigue che il Comune può in ogni tempo modificare ed impiegare per esigenze del Cimitero.
- 4 La concessione in uso di aree per sepolture private, non potrà essere rilasciata a persone o ad enti che mirino a farne oggetto di lucro e/o speculazione.
- 5 Con la morte del concessionario il possesso della tomba si trasmette, per eredità, a legittimi successori, escluso ogni altro
- 6 I singoli progetti di costruzione di sepolture private devono essere approvati dal responsabile del settore tecnico, su conforme parere del coordinatore sanitario, osservate le disposizioni di cui ai capi 14 e 15 del D.p.R. 10 settembre 1990 n. 285 e quelle specifiche contenute nel presente regolamento. Nell'atto di approvazione del progetto viene definito il numero di salme che possono essere contenute nel sepolcro.
- 7 Le sepolture private non devono avere comunicazione con l'esterno del cimitero.
- 8 La costruzione delle opere deve, in ogni caso, essere contenuta nei limiti dell'area concessa e non deve essere di pregiudizio alle opere confinanti o ai servizi del cimitero.
- 9 Qualunque variante ornamentale o essenziale al progetto, deve essere autorizzata dal responsabile del settore tecnico del comune.
- 10 Le autorizzazioni ed i permessi di cui sopra, possono contenere particolari prescrizioni riguardanti le modalità di esecuzione ed il termine di ultimazione dei lavori

11. Salvo quanto già previsto dall'art. 56, il diritto d'uso delle sepolture private è riservato alla persona del concessionario e a quelle della sua famiglia ovvero alle persone regolarmente iscritte all'Ente concessionario, fino al completamento della capienza del sepolcro, salvo diverse indicazioni previste nell'atto di concessione.

12. In caso di completamento del sepolcro, è possibile provvedere alla estumulazione delle persone per le quali siano trascorsi i trenta anni dalla tumulazione al fine di provvedere ad una nuova tumulazione previo versamento dei diritti per estumulazione e tumulazione previsti in tariffa o, nel caso in cui il servizio sia dato in appalto, previo accordo con la ditta appaltatrice.

13. Eventuale tumulazione di salme di persone che siano state conviventi con i concessionari o che abbiano acquistato particolari benemerienze nei confronti dei medesimi, ai sensi art. 93 D.P.R. 10/9/1990 n. 285, è consentita in presenza di una richiesta scritta, indirizzata al sindaco, anche di uno solo dei concessionari, purché vi sia il consenso di tutti gli aventi diritto e previo accertamento della continuità della convivenza fino al momento del decesso

14. L'eventuale condizione di particolare benemerienza nei confronti dei concessionari va comprovata con apposita dichiarazione del fondatore del sepolcro depositato presso il servizio di Polizia Mortuaria. La sepoltura potrà avvenire comunque previo assenso di tutti i titolari della concessione.

Art. 59 - Manutenzione

1. La manutenzione e la pulizia delle sepolture private spetta ai concessionari.

La manutenzione comprende ogni intervento ordinario e straordinario, nonché l'esecuzione di opere o restauri che il Comune ritenesse di prescrivere in quanto valutata indispensabile od opportuna per motivi di decoro e di igiene ma soprattutto per motivi di sicurezza per gli stessi concessionari e per i terzi.

2. Lo stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, può portare alla revoca della concessione delle sepolture private.

Art. 60 - Responsabilità - Deposito cauzionale

1. I concessionari delle sepolture sono responsabili della regolare esecuzione delle opere e di eventuali danni recati al Comune o a terzi, salvo diritto di rivalsa nei confronti dell'imprenditore a cui sono stati affidati i lavori.

2. Le autorizzazioni ed i permessi di cui all'articolo precedente sono subordinati al versamento di una somma a titolo di deposito cauzionale infruttifero, a garanzia della corretta esecuzione delle opere e del risarcimento di eventuali danni.

3. Il Comune trattiene sul deposito cauzionale l'importo corrispondente ai consumi di acqua, energia elettrica, ecc., necessari per l'esecuzione delle opere stesse.

Art. 61 - Recinzione aree - Materiali di scavo

1. Nella costruzione di tombe di famiglia, l'impresa deve recingere, a regola d'arte, lo spazio assegnato, per evitare eventuali danni a cose, visitatori o personale in servizio.

2. E' vietato occupare spazi attigui, senza l'autorizzazione del Responsabile dell'ufficio.

3. I materiali di scavo e di rifiuto devono essere di volta in volta trasportati alle discariche o al luogo specificatamente indicato dall'Ufficio Tecnico; in ogni caso l'impresa deve ripulire il terreno e ripristinare le opere eventualmente danneggiate.

4. E' fatto divieto all'impresa di trasportare all'esterno qualsiasi oggetto e/o materiale di scavo senza previa autorizzazione del Responsabile dell'Ufficio Tecnico.

Art. 62 - Vigilanza

1. Il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale vigila e controlla che l'esecuzione delle opere sia conforme ai progetti approvati, alle autorizzazioni ed ai permessi rilasciati. Egli può impartire opportune disposizioni, fare rilievi o contestazioni anche ai fini dell'adozione da parte del Sindaco dei provvedimenti previsti dalla legge.

2. L'Ufficio Tecnico Comunale accerta, a lavori ultimati, la regolare esecuzione delle opere di costruzione di sepolture familiari e propone all'Ufficio di ragioneria, nel caso di risultato favorevole, la restituzione del deposito cauzionale di cui all' art. 60.

Art. 63 - Costruzione dell'opera - Termini

1. Le concessioni in uso di aree per le destinazioni di cui al terzo comma dell'art. 56 impegnano il concessionario alla sollecita presentazione del progetto ed alla esecuzione delle opere relative entro 24 mesi dalla data di emissione del documento contabile corrispondente all'assegnazione, pena la decadenza.

2. Qualora l'area non sia ancora disponibile, detto termine decorre dall'effettiva disponibilità e consegna dell'area stessa.

Per motivi da valutare, può essere concessa, ai termini predetti e su giustificata richiesta degli interessati, una proroga di 6 mesi.

Capo II

DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 64 - Divisione, subentri

1. Uno o più concessionari possono dichiarare la loro irrevocabile rinuncia personale per se e per i propri aventi causa, del diritto di sepoltura, previa comunicazione al Comune.

In tal caso, la rinuncia comporta accrescimento e non cessione del diritto di sepoltura nei confronti dei concessionari residuali.

2. La divisione, l'individuazione di separate quote o la rinuncia non costituiscono atti di disponibilità della concessione, ma esclusivamente esercizio del diritto d'uso.

3. In caso di decesso del concessionario di una sepoltura privata, i discendenti legittimi e le altre persone che hanno titolo sulla concessione ai sensi dell'art.58 sono tenuti a darne comunicazione all'ufficio comunale entro 12 mesi dalla data di decesso, richiedendo contestualmente la variazione per aggiornamento dell'intestazione della concessione in favore degli aventi diritto e designando uno di essi quale rappresentante della concessione nei confronti del Comune.

4. L'aggiornamento dell'intestazione della concessione è effettuato dall'ufficio esclusivamente nei confronti delle persone indicate nell'art. 58, che assumono la qualità di concessionari. In difetto di designazione di un rappresentante della concessione, il Comune provvede d'ufficio individuandolo nel richiedente o, in caso di pluralità di essi, scegliendolo tra i concessionari secondo criteri di opportunità in relazione alle esigenze di eventuali comunicazioni inerenti la concessione, ferma restando la titolarità sulla concessione da parte di tutti gli aventi diritto.

5. La famiglia viene ad estinguersi quando non vi sono persone che, ai sensi dell'art. 58, abbiano titolo per assumere la qualità di concessionari o non sia stato notificato al Comune, a mezzo di ufficiale giudiziario, che siano state lasciate disposizioni a Enti o Istituzioni per curare la manutenzione della sepoltura.

6. Nel caso di famiglia estinta, decorsi 10 anni dall'ultima sepoltura se ad inumazione o 30 anni se a tumulazione, il Comune provvede alla dichiarazione di presa d'atto della decadenza della concessione.

Art. 65 - Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni (loculi)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di sepoltura individuale a tempo determinato di "N" anni quando la sepoltura non è stata occupata da salma o quando, essendo stata occupata, la salma sia trasferita in altra sede.

In tal caso, spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma pari

$$\frac{1}{2 \times "N"}$$

della tariffa in vigore al momento della rinuncia per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata.

2. La rinuncia effettuata prima del decorso di un anno, porta alla perdita della quota minima prevista per un anno.

3. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 66 - Rinuncia a concessione di aree libere

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree libere, salvo i casi di decadenza, quando:

a) non siano state eseguite le opere necessarie alla tumulazione;

b) l'area non sia stata utilizzata per l'inumazione o comunque sia libera da salme, ceneri o resti.

In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre alla restituzione del deposito cauzionale, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune.

2. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o condizione alcuna.

Art. 67 - Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione di aree per la destinazione di cui al 3° comma dell'art. 56, salvo i casi di decadenza, quando:

a) il concessionario non intenda portare a termine la costruzione intrapresa;

b) il manufatto sia interamente costruito e sia comunque libero o liberabile da salme, ceneri o resti.

2. In tali casi spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, oltre all'eventuale restituzione del deposito cauzionale e salvo quanto previsto nel comma successivo, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per concessioni perpetue, in misura pari al 50% della tariffa in vigore al momento della rinuncia.

3. Ai concessionari è riconosciuto, salvo accettazione da parte del Comune, un equo indennizzo per le opere costruite, su valutazione di congruità da parte dell'Ufficio Tecnico Comunale, da effettuarsi in contraddittorio con il concessionario in rapporto ai posti disponibili ed allo stato delle opere. In caso di disaccordo sul giudizio di congruità del valore dell'indennizzo le parti possono deferire la controversia ad un arbitro, con spese a carico del concessionario.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Art. 68 - Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua (sepolture private)

1. Il Comune ha facoltà di accettare la rinuncia a concessione in uso di manufatti costruiti dal Comune di cui al 4° comma dell'art. 56 a condizione che siano liberi o liberabili da salme, ceneri o resti.

2. In tal caso spetterà al concessionario o agli aventi titolo alla concessione, rinuncianti, il rimborso di una somma:

- per concessioni della durata di 99 anni, in misura pari a 1/198 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune per ogni anno intero o frazione superiore a 6 mesi di residua durata;

- per le concessioni perpetue, solo pregresse, in misura pari ad 1/3 della tariffa in vigore al momento della presa d'atto della rinuncia da parte del Comune, maggiorato di un importo fino ad un ulteriore decimo della medesima tariffa in relazione allo stato di conservazione e della possibilità di un suo riutilizzo, secondo la valutazione dell'Ufficio Tecnico Comunale.

3. Per eventuali opere eseguite a cura del concessionario, in aggiunta al manufatto concesso, si applica quanto disposto dal terzo comma dell'art. 67 sempre che tali opere, essendo toglibili, siano di interesse del Comune.

4. La rinuncia non può essere soggetta a vincoli o a condizione alcuna.

Capo III

Revoca, decadenza, estinzione

Art. 69 -Revoca

1. Salvo quanto previsto dall'art. 92, secondo comma, del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285, è facoltà dell'Amministrazione ritornare in possesso di qualsiasi area o manufatto concesso in uso quando ciò sia necessario per ampliamento, modificazione topografica del cimitero o per qualsiasi altra ragione di interesse pubblico.
2. Verificandosi questi casi la concessione in essere viene revocata, previo accertamento dei relativi presupposti, e verrà concesso agli aventi diritto l'uso, a titolo gratuito, per il tempo residuo spettante secondo l'originaria concessione o per la durata di 99 anni nel caso di perpetuità della concessione revocata, di un'equivalente sepoltura nell'ambito dello stesso cimitero in zona o costruzione indicati dall'Amministrazione, rimanendo a carico della stessa le spese per il trasporto delle spoglie mortali dalla vecchia tomba alla nuova.
3. Della decisione presa, per l'esecuzione di quanto sopra, l'Amministrazione dovrà avvisare il concessionario ove noto, o in difetto dovrà provvedere alla pubblicazione all'Albo comunale per la durata di 60 giorni, almeno un mese prima, indicando il giorno fissato per la traslazione delle salme. Nel giorno indicato la traslazione avverrà anche in assenza del concessionario.

Art. 70 - Decadenza

1. La decadenza della concessione può essere dichiarata nei seguenti casi:
 - a) quando la sepoltura individuale non sia stata occupata da salma, ceneri o resti per i quali era stata richiesta, entro 60 giorni dal decesso, cremazione, esumazione o estumulazione e salvo che la concessione sia stata richiesta per persona vivente ultraottantenne
 - b) quando venga accertato che la concessione sia oggetto di lucro o di speculazione;
 - c) in caso di violazione del divieto di cessione tra privati del diritto d'uso della sepoltura;
 - d) quando, non si sia provveduto alla costruzione delle opere entro i termini fissati;
 - e) quando la sepoltura privata risulti in stato di abbandono per incuria o per morte degli aventi diritto, o quando non si siano osservati gli obblighi relativi alla manutenzione della sepoltura;
 - f) quando vi sia inadempienza ad ogni altro obbligo previsto nell'atto di concessione.
2. La pronuncia della decadenza della concessione nei casi previsti ai punti e) ed f) di cui sopra, è adottata previa diffida al concessionario o agli aventi titolo, in quanto reperibili.
3. In casi di irreperibilità, la diffida viene pubblicata all'albo comunale e a quello del cimitero per la durata di 30 giorni consecutivi.
4. La dichiarazione di decadenza, a norma dei precedenti commi, compete al Sindaco in base ad accertamento dei relativi presupposti da parte del Responsabile dell'ufficio.

Art. 71 - Provvedimenti conseguenti la decadenza

1. Pronunciata la decadenza della concessione, verrà disposta, se del caso, la traslazione delle salme, resti, ceneri, rispettivamente in campo comune, ossario comune, cinerario comune.
2. Dopodiché si disporrà per la demolizione delle opere o al loro restauro a seconda dello stato delle cose restando i materiali o le opere nella piena disponibilità del Comune.

Art. 72 - Estinzione

1. Le concessioni si estinguono o per scadenza del termine previsto nell'atto di concessione senza che entro il termine perentorio di 60 giorni antecedenti la scadenza sia stata presentata domanda di rinnovo della concessione, ove ammessa, ovvero con la soppressione del cimitero salvo, in quest'ultimo caso, quanto disposto nell'art. 98 del D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.
2. Prima della scadenza del termine delle concessioni di aree per sepolture per famiglie e collettività gli interessati possono richiedere di rientrare in possesso degli elementi mobili che siano ricordi affettivi o oggetti di valore.

3. Allo scadere del termine, se gli interessati non avranno preventivamente disposto per la collocazione delle salme, resti o ceneri, provvederà il Comune collocando i medesimi, previo avvertimento agli interessati, rispettivamente nel campo comune, nell'ossario comune o nel cinerario comune.

Titolo IV

LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I

IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73 - Accesso al cimitero

1. Per l'esecuzione di opere, nuove costruzioni, restauri, riparazioni, manutenzioni straordinarie, che non siano riservate al Comune, gli interessati debbono valersi dell'opera di privati imprenditori, a loro libera scelta.
2. Per l'esecuzione dei lavori di cui sopra gli imprenditori dovranno munirsi di apposita autorizzazione annuale del Comune da rilasciarsi dietro domanda corredata, dal certificato di iscrizione alla competente categoria professionale.
3. Per le semplici riparazioni, pulitura di monumenti, lapidi, croci, ecc., e per i lavori di ordinaria manutenzione in genere, basterà ottenere il permesso del Responsabile dell'Ufficio Tecnico competente.
4. E' tassativamente vietato alle imprese svolgere nel cimitero azione di accaparramento di lavori e svolgere attività comunque censurabili.
5. Il personale delle imprese o comunque quello ammesso ad eseguire lavori all'interno dei cimiteri deve tenere un comportamento consono alla natura del luogo.

Art. 74 - Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

1. Il personale comunale dei cimiteri è tenuto all'osservanza del presente Regolamento, nonché a farlo rispettare da chiunque abbia accesso nei cimiteri.
2. Altresì il personale dei cimiteri è tenuto:
 - a) a mantenere un comportamento dignitoso nei confronti del pubblico;
 - b) a mantenere un abbigliamento dignitoso e consono alla caratteristica del luogo;
 - c) a fornire al pubblico le indicazioni richieste, per quanto di competenza;
3. Al personale suddetto è vietato:
 - a) eseguire, all'interno dei cimiteri, attività di qualsiasi tipo per conto di privati, sia all'interno dell'orario di lavoro, sia al di fuori di esso;
 - b) ricevere compensi, sotto qualsiasi forma e anche a titolo di liberalità, da parte del pubblico o di ditte;
 - c) segnalare al pubblico nominativi di ditte che svolgano attività inerenti ai cimiteri, anche indipendentemente dal fatto che ciò possa costituire o meno promozione commerciale;
 - d) esercitare qualsiasi forma di commercio o altra attività a scopo di lucro, comunque inerente attività cimiteriale, sia all'interno dei cimiteri che al di fuori di essi ed in qualsiasi momento;
 - e) trattenere per se' o per terzi cose rinvenute o recuperate nei cimiteri.
4. Salvo che il fatto non costituisca violazione più grave, la violazione degli obblighi o divieti anzidetti e di quelli risultanti dal presente Regolamento costituisce violazione disciplinare.
5. Il personale dei cimiteri è sottoposto a vaccinazione antitetanica, ai sensi delle vigenti disposizioni, nonché alle altre misure in materia di prevenzione degli infortuni o di malattie connesse con attività svolta.

Capo II

IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 75 - Funzioni - Licenza

1. Le imprese di pompe funebri, a richiesta dei familiari del defunto, possono:

- svolgere le incombenze non riservate al Comune, ma spettanti alle famiglie in lutto, sia presso gli Uffici del Comune che presso le parrocchie ed enti di culto;
- fornire feretri e accessori relativi;
- occuparsi della salma;
- effettuare il trasporto di salme in o da altri comuni.

2. Le imprese di cui al primo comma, fermo restando il possesso della licenza di cui all'art. 115 del Testo Unico delle Leggi di Pubblica Sicurezza di cui al R.D. 18 giugno 1931, n. 773, saranno munite della prescritta autorizzazione commerciale qualora intendano vendere feretri ed altri articoli funerarie e, qualora, esercenti il trasporto funebre, dovranno disporre di rimessa di autofunebri rispondente a tutte le prescrizioni stabilite dal D.P.R. 10 settembre 1990, n. 285.

Art. 76 - Divieti

1. E' fatto divieto alle imprese:

- a) di accaparrare servizi in modo molesto o inopportuno, ricorrendo ad organizzazioni e sistemi che facciano sorgere il sospetto di accordo o di corruzione all'interno dei luoghi di cura e di degenza;
- b) di sostare negli uffici e nei locali del Comune oltre il tempo necessario per esplicare incarichi già ricevuti, con lo scopo di offrire le proprie prestazioni e servizi;
- c) di sospendere il servizio assunto e già predisposto per eventuali contestazioni in ordine agli onorari o per altro motivo privato;
- d) di esporre, a vista del pubblico, feretri ed accessori nelle vetrine dei locali di attività;
- e) di acquistare loculi con fine di speculazione e lucro.

Titolo V

DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I

DISPOSIZIONI VARIE

Art. 77 - Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

1. All'interno del Cimitero principale e degli altri Cimiteri del Comune può essere riservata apposita zona detta "degli Uomini Illustri" ove il Sindaco potrà disporre per l'assegnazione gratuita di posti destinati alla tumulazione di salme, ceneri o resti di cittadini che si siano distinti per opere di ingegno o per servizi resi alla comunità.

Art. 78 - Scadenario delle concessioni

1. Viene istituito lo scadenario delle concessioni allo scopo di mantenere aggiornate le relative posizioni e di poter effettuare, alle scadenze previste, le operazioni di esumazione o di estumulazione occorrenti per liberare la sepoltura.

Capo II

NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 - Disposizioni finali

1. Il presente regolamento, non ammette possibilità di derogare a quanto da esso previsto.

2. Chiunque ritenga di poter vantare la titolarità di diritti d'uso su sepolture private in base a norme del Regolamento precedente, e fatta salva la normativa meglio indicata nel successivo art. 82, può, nel termine di un anno dall'entrata in vigore del presente Regolamento, presentare al Comune gli atti e documenti che comprovino tale sua qualità al fine di ottenerne formale riconoscimento.

3. Il provvedimento del Sindaco con cui si riconoscono diritti pregressi sorti nel rispetto del Regolamento precedente è comunicato all'interessato e conservato negli atti inerenti la sepoltura di che trattasi.

4. Il divieto di effettuare pubblicità , è operante anche nei confronti delle forme pubblicitarie già esistenti, che dovranno, pertanto, essere rimosse a cura della ditta stessa entro 30 gg. dall'entrata in vigore del presente regolamento. In mancanza di tempestivo intervento, vi provvederà il Comune addebitando le relative spese alla ditta inadempiente;

5. Salvo quanto previsto ai precedenti commi, il Regolamento comunale di Polizia Mortuaria precedente cessa di avere applicazione dal giorno di entrata in vigore del presente.

Art. 80 - Cautele

1. Chi, avendone titolo, domanda un servizio qualsiasi (trasporti, inumazioni, cremazioni, esumazioni, traslazioni, ecc.) od una concessione (aree, archi, loculi, nicchie, ecc.) o l'apposizione di croci, lapidi, o copritomba monumenti, ecc.), s'intende agisca in nome e per conto e col preventivo consenso di tutti gli interessati.

2. In caso di contestazione l'Amministrazione s'intenderà e resterà estranea all'azione che ne consegue.

3. Essa si limiterà, per le vertenze in materia, a mantenere fermo lo stato di fatto fino a tanto che non sia raggiunto un accordo fra le parti o non sia intervenuta una sentenza del Giudice di ultima istanza, passata in giudicato.

Art. 81 - Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

1. Ai sensi dell'art. 109 2° comma, del D. Lgs. 18.08.2000, n° 267 e successive modifiche, spetta al dipendente Responsabile dell'ufficio l'emanazione degli atti previsti dal presente Regolamento, compresa la stipula degli atti di concessione, ed ogni altro analogo adempimento, senza che occorra preventiva deliberazione della Giunta Comunale, quando tali atti sono compiuti nell'osservanza del Regolamento stesso.

2. Eventuali atti riguardanti situazioni non previste dal presente Regolamento, possono, su attenta valutazione della necessità e particolarità della situazione, essere autorizzati dal Responsabile del Servizio, sentito il parere del Sindaco, sempre nel rispetto dell'indirizzo di base stabilito dall'amministrazione.

Art. 82 - Concessioni pregresse

1. Le concessioni assegnate prima della entrata in vigore del presente regolamento continuano a seguire, per quanto riguarda la durata della concessione, il regime indicato nell'atto di concessione stesso e, in mancanza, la normativa all'epoca vigente.

2. Per le concessioni sussistenti prima dell'entrata in vigore del R.D. 21 dicembre 1942, n. 1880, per le quali non risulti essere stato stipulato il relativo atto di concessione, trova applicazione l'istituto dell'immemorabile, quale presunzione "juris tantum" della sussistenza del diritto d'uso sulla concessione.

3. I concessionari di sepolture a tempo indeterminato possono chiedere di rinunciare a tale diritto e alla contestuale trasformazione della concessione in altra a tempo determinato.

Art. 83 - Sanzioni

1. Ogni violazione alle disposizioni del presente regolamento comporta l'applicazione di una sanzione pecuniaria pari a euro 154.93,00. Il pagamento della sanzione non determina la sanatoria dell'eventuale abuso e pertanto l'autore di esso è tenuto a ridurre il luogo in pristino stato.

NORMA DI CHIUSURA

Il presente regolamento ha sostituito integralmente quello approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. 52 del 29.10.2001 ed è stato successivamente modificato con le deliberazioni di Consiglio comunale n. 52 del 22.12.2010, n. 48 del 25.11.2014 e risulta ridefinito nel suddetto testo coordinato a seguito della deliberazione di Consiglio comunale n. 5 del 16.03.2016.

Per tutto ciò che non è espressamente previsto dal presente regolamento, si applicano le disposizioni del regolamento di polizia mortuaria adottato con decreto del Presidente della Repubblica n° 285 del 10 settembre 1990 nonché le circolari del Ministero della sanità n. 24 del 24.06.1993 n. 10, del 13.07.1998 e D.P.R. 254 del 15.07.2003.

INDICE

Titolo I

Capo I DISPOSIZIONI GENERALI

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Competenze
- Art. 3 Responsabilità
- Art. 4 Servizi gratuiti e a pagamento
- Art. 5 Atti a disposizione del pubblico

Capo II DENUNCIA DELLA MORTE ED ACCERTAMENTO DEL DECESSO

- Art. 6 Dichiarazione di morte
- Art. 7 Denuncia di causa di morte e schede di morte
- Art. 8 Rinvenimento di parti di cadavere
- Art. 9 Autorizzazione alla sepoltura

Capo III OSSERVAZIONE DEI CADAVERI

- Art. 10 Periodo di osservazione
- Art. 11 Depositi di osservazione ed obitori

Capo IV FERETRI

- Art. 12 Deposizione della salma nel feretro
- Art. 13 Verifica e chiusura feretri
- Art. 14 Feretri per inumazione, tumulazione, cremazione e trasporti
- Art. 15 Fornitura gratuita di feretri
- Art. 16 Piastrina di riconoscimento

Capo V TRASPORTI FUNEBRI

- Art. 17 Modalità del trasporto e percorso
- Art. 18 Trasporti Funebri
- Art. 19 Norme generali per i trasporti
- Art. 20 Riti religiosi
- Art. 21 Trasferimento di salme senza funerale
- Art. 22 Morti per malattie infettive - diffuse o portatori di radioattività
- Art. 23 Trasporto per e da altri Comuni per seppellimento o cremazione
- Art. 24 Trasporti all'estero o dall'estero
- Art. 25 Trasporto di ceneri e resti

Titolo II CIMITERI

Capo I CIMITERI

- Art. 26 Elenco
- Art. 27 Disposizioni generali
- Art. 28 Reparti speciali nel cimitero
- Art. 29 Ammissione nel cimitero e nei reparti speciali

Capo II DISPOSIZIONI GENERALI E PIANO REGOLATORE CIMITERIALE

- Art. 30 Disposizioni generali
- Art. 31 Piano regolatore cimiteriale

Capo III INUMAZIONE E TUMULAZIONE

- Art. 32 Inumazione
- Art. 33 Cippi e copritombe
- Art. 34 Tumulazione (loculi)
- Art. 35 Deposito provvisorio

Capo IV ESUMAZIONI ED ESTUMULAZIONI

- Art. 36 Esumazioni ordinarie
- Art. 37 Avvisi di scadenza per esumazioni ordinarie
- Art. 38 Esumazione straordinaria
- Art. 39 Estumulazioni
- Art. 40 Esumazioni ed estumulazioni gratuite e a pagamento
- Art. 41 Raccolta delle ossa
- Art. 42 Oggetti da recuperare
- Art. 43 Disponibilità dei materiali

Capo V NICCHIE/OSSARIO

- Art. 44 Nicchie /ossario

Capo VI CREMAZIONE

- Art. 45 Crematorio
- Art. 46 Autorizzazione e registro per la cremazione, dispersione delle ceneri
- Art. 47 Urne cinerarie, affidamento ed interrimento

Capo VII POLIZIA DEI CIMITERI

- Art. 48 Orario
- Art. 49 Disciplina dell'ingresso
- Art. 50 Divieti speciali
- Art. 51 Riti funebri
- Art. 52 Epigrafi, monumenti, ornamenti, sulle tombe nei campi comuni
- Art. 53 Fiori e piante ornamentali
- Art. 54 Materiali ornamentali
- Art. 55 Rifiuti

Titolo III CONCESSIONI

Capo I TIPOLOGIE E MANUTENZIONE DELLE SEPOLTURE

- Art. 56 Sepolture private
- Art. 57 Durata delle concessioni
- Art. 58 Modalità di concessione ed uso delle sepolture private
- Art. 59 Manutenzione
- Art. 60 Responsabilità e deposito cauzionale
- Art. 61 Recinzione aree – materiali di scavo
- Art. 62 Vigilanza
- Art. 63 Costruzione dell'opera - Termini

Capo II DIVISIONE, SUBENTRI, RINUNCE

Art. 64 Divisione, subentri

Art. 65 Rinuncia a concessione a tempo determinato di durata inferiore a 99 anni (loculi)

Art. 66 Rinuncia a concessione di aree libere

Art. 67 Rinuncia a concessione di aree con parziale o totale costruzione

Art. 68 Rinuncia a concessione di manufatti della durata di anni 99 o perpetua (sepolture private)

Capo III REVOCA, DECADENZA, ESTINZIONE

Art. 69 Revoca

Art. 70 Decadenza

Art. 71 Provvedimenti conseguenti la decadenza

Art. 72 Estinzione

Titolo IV LAVORI PRIVATI NEI CIMITERI IMPRESE DI POMPE FUNEBRI

Capo I IMPRESE E LAVORI PRIVATI

Art. 73 Accesso al cimitero

Art. 74 Obblighi e divieti per il personale dei cimiteri

Capo II IMPRESE POMPE FUNEBRI

Art. 75 Funzioni - Licenza

Art. 76 Divieti

Titolo V DISPOSIZIONI VARIE E FINALI

Capo I DISPOSIZIONI VARIE

Art. 77 Assegnazione gratuita di sepoltura a cittadini illustri o benemeriti

Art. 78 Scadenzario delle concessioni

Capo II NORME TRANSITORIE - DISPOSIZIONI FINALI

Art. 79 Disposizioni finali

Art. 80 Cautele

Art. 81 Dirigente Responsabile del servizio di polizia mortuaria

Art. 82 Concessioni pregresse

Art. 83 Sanzioni